



Piazza Pitagora

ANNO XLIV

N. 706

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 19 aprile 2019

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:

I - LE SEDIVA NEWS DALL'11 MARZO AL 19 APRILE

11/03/2019	Al via il "bonus" per i registratori di cassa (franco lucidi)	25/03/2019	Familiari fiscalmente a carico: dal 2019 in vigore le nuove regole per i figli (mauro giovannini)
12/03/2019	I termini di preavviso per il dipendente pubblico co-vincitore di una sede (giorgio bacigalupo)	26/03/2019	Il sistema "goccia a goccia" (franco lucidi)
12/03/2019	Anche per il 2019 confermato il "bonus verde" (chiara lani)	26/03/2019	Le sanzioni tributarie sono intrasmissibili agli eredi (stefano civitareale)
13/03/2019	La Cassazione ribadisce l'inefficacia per il Fisco delle risoluzioni consensuali retroattive delle locazioni commerciali (stefano lucidi)	27/03/2019	L'indennità di avviamento spetta anche per una farmacia "rinunciata" per poterne accettare una seconda in un altro concorso straordinario (gustavo bacigalupo)
13/03/2019	Terreni in concessione alle famiglie numerose (stefano stati)	28/03/2019	SKYNET - Se nello scadenzario il totale della fattura è diverso dal "totale fattura" (Sediva - Studio Associato)
14/03/2019	Legittima anche la sostituzione di un titolare giudizialmente interdetto (gustavo bacigalupo)	28/03/2019	Limite all'uso del contante il pagamento frazionato (andrea raimondo)
15/03/2019	Sull'obbligo dei grossisti di fornire alle farmacie i medicinali richiesti (stefano civitareale)	29/03/2019	Doppia assegnazione prima di decidere il CGARS vuole vedere le "carte" ministeriali (gustavo bacigalupo)
15/03/2019	Ancora sul lavoro dei collaboratori familiari (valerio salimbeni)	29/03/2019	Legittimo per le SS.UU. il rimborso dell'IMU dal conduttore al locatore (stefano lucidi)
18/03/2019	Contributo all'ENPAF del farmacista e della società titolare di farmacia (mauro giovannini)	01/04/2019	E-commerce: se nel "listino" figura anche un farmaco soggetto a prescrizione (federico mongiello)
18/03/2019	Adeguamento ISTAT per febbraio 2019 (Studio Associato)	02/04/2019	L'aggiornamento in farmacia della "lista di trasparenza" (roberto santori)
19/03/2019	L'aspettativa non rimuove l'incompatibilità con lo status di socio ma... (gustavo bacigalupo)	02/04/2019	Super-ammortamento 2018 salvo anche se il preventivo aumenta dopo il versamento dell'acconto (stefano civitareale)
20/03/2019	Il privato acquista farmaco e parafarmaco: come devo emettere la fattura? (roberto santori)	03/04/2019	La vexata quaestio [?] della modifica di sedi dopo la loro assegnazione e in pendenza del concorso straordinario (gustavo bacigalupo)
20/03/2019	Ancora sull'ottico/optometrista in farmacia (stefano civitareale)	04/04/2019	Tuttora conveniente l'assegnazione di autovetture a dipendenti/collaboratori [in G.U. le tabelle Aci per il 2019] (stefano civitareale)
21/03/2019	Al via la "quota 100" (giorgio bacigalupo)	04/04/2019	Detrazione interessi passivi mutuo prima casa (andrea raimondo)
21/03/2019	Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti (andrea raimondo)	05/04/2019	Aumenta il guadagno se investo nel robot (franco lucidi)
22/03/2019	La lontananza fisica del padre non può essere di ostacolo alla concessione del regime dell'affidamento condiviso (federico mongiello)	08/04/2019	La tesi della Suprema Corte sulla tassazione del patto di famiglia non convincente ma purtroppo autorevole] (stefano lucidi)
22/03/2019	Abbonamento trasporto pubblico: detrazione fiscale 2019 (chiara lani)	09/04/2019	Cedolare secca sui negozi: via libera se cambia (pur tra le stesse parti) l'immobile locato (stefano civitareale)

09/04/2019	Lo sconto al SSN non è applicabile per "scaglioni" (stefano lucidi)	17/04/2019	Il Mod. F24 per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche secondo i calcoli dell'Agenzia delle Entrate (Studio Associato)
10/04/2019	Un'importante decisione del CGARS sul decentramento di sedi farmaceutiche (gustavo bacigalupo)	17/04/2019	Remissione in bonis del contribuente (franco lucidi)
11/04/2019	Farmacia rurale e parafarmacia: separazione dei relativi volumi di affari ai fini dell'indennità di residenza (tullio anastasi)	17/04/2019	Ristrutturazione dello studio medico: nessuna detrazione del 50% (andrea raimondo)
12/04/2019	Modifiche al registratore di cassa dal 1° luglio p.v.? (roberto santori)	18/04/2019	Deve essere elettronica [anche] la fattura del fisioterapista alla farmacia per le prestazioni rese a favore dei suoi clienti (stefano civitareale)
12/04/2019	Ai fini IMU un mese è computato per intero se il possesso dell'immobile si è protratto almeno per 15 giorni (andrea raimondo)	18/04/2019	Errore scusabile nei rapporti con il Fisco (franco lucidi)
15/04/2019	Imu e Tasi: l'efficacia delle delibere comunali è condizionata alla loro pubblicazione sul sito internet del MISE (andrea raimondo)	18/04/2019	Adeguamento ISTAT per marzo 2019 (Studio Associato)
15/04/2019	La registrazione contabile della DCR quando la farmacia non ha optato per la ventilazione (roberto santori)	19/04/2019	Le (comprensibili) perplessità di un'Asl su alcuni "incroci" societari (gustavo bacigalupo)
16/04/2019	Transazioni con i dipendenti nel corso del rapporto di lavoro (giorgio bacigalupo)		
3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
4 - SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2019			

1 - LE SEDIVA NEWS DALL'11 MARZO AD OGGI **11/03/2019 - Al via il "bonus" per i registratori di cassa**

Come anticipato nella Sediva News del 16/01/2019, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 55 L. 145/2018) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto e/o l'adattamento degli strumenti (misuratori fiscali) ai fini della memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Ricordiamo infatti – tanto più che la data non è lontana – che con l'art. 17 del Collegato fiscale 2019 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri diventano dal prossimo 1° luglio obbligatorie per tutte le attività di commercio al minuto (e quindi anche per farmacie) con volume d'affari superiore a 400mila euro, e dal 1° gennaio 2020 anche per tutti gli altri, restando comunque fermo, s'intende, l'obbligo di emissione della fattura [elettronica o cartacea che sia, come noto] su richiesta del cliente.

Ora, con le disposizioni attuative recate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio u.s. – che sintetizziamo qui di seguito - il credito d'imposta diventa pienamente operativo.

Esattamente, il bonus:

- spetta per gli anni 2019 e 2020;
- è utilizzabile soltanto in compensazione con il mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, tenendo presente che il codice tributo è 6899 [Ris. Agenzia Entrate 01/03/2019 n. 33];
- è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di

adattamento, per ogni strumento/misuratore;

- è fruibile a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti;
 - il corrispettivo per l'acquisto/adattamento dell'apparecchio deve essere pagato, ma questa sta diventando sempre più una regola... generale, con modalità tracciabili [bonifici, assegni, carte di credito/debito ecc.].
- Come si vede, l'"era dei corrispettivi telematici" può dirsi iniziata a ogni effetto.

(franco lucidi)

12/03/2019 - I termini di preavviso per il dipendente pubblico co-vincitore di una sede

Sono una farmacista dipendente di un'azienda pubblica ed è stata assegnata a me e a due colleghi una nuova sede farmaceutica in un concorso straordinario. Dovrò quindi dare il preavviso all'azienda per cui lavoro che, secondo i datori di lavoro, è 4 mesi, avendo un livello contrattuale Q1 da più di 10 anni.

Vorrei sapere se questa disposizione corrisponde a quanto previsto dal CCNL e se ho la possibilità di accorciare questo periodo, considerato che durante il preavviso non si possono fruire le ferie e la malattia sospende il preavviso.

Secondo i principi generali [art. 2118 cod.civ.], e più specificamente secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionale che regolano il rapporto tra datore di lavoro e dipendente, "un lavoratore assunto a tempo indeterminato che voglia rassegnare le proprie dimissioni interrompendo così il proprio rapporto lavorativo, deve darne comunicazione all'azienda nei

tempi e nelle modalità previste dal proprio CCNL (solitamente con decorrenza a partire dal 1° o dal 16° giorno di ogni mese) e con un preavviso definito da contratto tale da consentire al datore di lavoro di poter trovare un sostituto e di svolgere in modo adeguato e agevole l'eventuale passaggio delle consegne”.

Per quanto La riguarda, inoltre, ai sensi dell'art. 43 del CCNL delle Farmacie Municipalizzate, e in ragione sia della Sua anzianità di servizio che anche della qualifica ricoperta, il periodo di preavviso è di 2 mesi e quindi non di 4, come sostenuto dai Suoi interlocutori.

Capita spesso tuttavia, come d'altronde sembra stia capitando anche nel Suo caso, che il lavoratore non sia nelle condizioni di presentare le dimissioni rispettando l'intero periodo di preavviso previsto dal CCNL applicabile al rapporto.

Vi sono, è vero, vicende particolari che esonerano dall'osservanza del periodo [e pensiamo soprattutto alle ipotesi di giusta causa: mancato pagamento dello stipendio, mancato versamento dei contributi, mobbing, richiesta di condotte illecite, molestie sessuali o altri comportamenti magari anche penalmente rilevanti, trasferimento ad altra sede senza motivo, ecc.], ma in questa circostanza potrebbero non essere ritenute sussistenti

Si tenga allora presente che il mancato rispetto del periodo di preavviso - sempre quando sia previsto in termini univoci e dettagliati nel contratto collettivo di lavoro nazionale in cui il dipendente dimissionario risulta inquadrato - è causa di inadempienza contrattuale da parte di quest'ultimo, e se [come prevede il nostro ordinamento] viene contestata dal datore di lavoro, determina/può determinare una sanzione economica ai danni del lavoratore che, assunto a tempo indeterminato, decida di rassegnare le dimissioni senza il rispetto del preavviso.

Il datore di lavoro, in particolare, una volta resogli noto formalmente [con la ricezione della lettera di dimissioni senza preavviso] il mancato rispetto da parte del lavoratore dei termini contrattuali di preavviso, ha il diritto di richiedergli un'indennità [appunto di “mancato preavviso”] variabile in funzione, naturalmente, dell'ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore durante quel periodo.

Potrebbe comunque essere dirimente nel Suo caso il disposto del comma 9 del citato art. 43, laddove è previsto che su richiesta del lavoratore l'azienda possa rinunciare al preavviso facendo cessare subito il rapporto o definire altra data di cessazione, e del resto questo nei rapporti di lavoro privato si verifica molto spesso.

Vale la pena in definitiva tentare anche qui una soluzione “transattiva” che dovrà evidentemente risultare in forma scritta.

(giorgio bacigalupo)

12/03/2019 - Anche per il 2019 confermato il “bonus verde”

La sistemazione di un giardino, sia della propria abitazione che dell'area condominiale, è sempre favorita

da un bonus?

È proprio così, perché la Legge di Bilancio 2019 ha prorogato il c.d. “bonus verde” anche per le spese sostenute nel 2019.

Ricordiamo che l'agevolazione - introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017 art. 1, comma da 12 a 15) - consiste in una *detrazione IRPEF del 36% per le opere finalizzate alla sistemazione del “verde”*, e in particolare sono agevolabili i seguenti interventi:

- *sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;*

- *realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.*

La detrazione, ormai lo sappiamo perché funziona così da parecchio, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo [max 1.800 euro], comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Per accedere al *bonus* i pagamenti devono essere effettuati anche qui con strumenti tracciabili [bonifici, assegni, carte di credito/debito].

Infine, l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, ma nel limite dello stesso importo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo; in questa ipotesi - secondo peraltro la regola generale in materia di detrazioni Irpef delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni degli edifici - *la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile* e sempre a condizione che essa sia stata effettivamente versata al Condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

(chiara lani)

13/03/2019 - La Cassazione ribadisce l'inefficacia per il Fisco delle risoluzioni consensuali retroattive delle locazioni commerciali

Sappiamo che il proprietario di un fabbricato concesso in locazione paga le imposte sui *canoni maturati* fino alla cessazione del contratto secondo le risultanze contrattuali, *indipendentemente dall'effettiva loro percezione* (art. 26, comma 1, TUIR).

Questa regola è mitigata soltanto per le *locazioni abitative*, per le quali viene infatti riconosciuto (art. 26, comma 1, TUIR) un *credito d'imposta* per i *canoni maturati ma non percepiti* - nella misura accertata dal giudice nel decreto di convalida dello *sfratto per morosità* - nel periodo in cui il contratto era ancora in vita.

Ma per il proprietario di un *immobile commerciale* [ufficio, studio, magazzino, ecc.] questo non vale e dunque - specie in periodi di crisi economica - egli rischia di pagare imposte per redditi che non sono/non sono stati/non saranno mai effettivamente incassati.

Né possiamo pensare di accordarci con il nostro inquilino - posto pure che... riuscissimo a convincerlo - per risolvere *consensualmente* il contratto con efficacia

retroattiva [facendo cioè risalire *per mutuo consenso* gli effetti dello scioglimento alla data dell'ultimo canone percepito] per liberarci così dell'onere di pagare le imposte sui successivi canoni non corrisposti [adducendo appunto la cessazione del contratto...].

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha in ogni caso escluso questa possibilità richiamando peraltro i principi civilistici in materia.

Infatti – affermano gli Ermellini - da un lato l'art. 1458 c.c. [dettato per le ipotesi di *risoluzione del contratto per inadempimento* ma applicabile anche ai casi di *risoluzione consensuale*] esclude la retroattività per i contratti ad esecuzione continuata o periodica [come i contratti di locazione], per i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

D'altro lato – qui attingendo a pronunce precedenti della stessa Suprema Corte – sempre secondo i principi generali (art. 1372, comma 2, c.c.) il contratto non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi (Erario compreso) con la conseguenza che la risoluzione, sia pure retroattiva, non può “(...)in particolare, pregiudicare la legittima pretesa impositiva medio tempore maturata per effetto di patti sopravvenuti tra le parti”.

In conclusione, nelle locazioni commerciali in pratica non si scappa: anche se riusciamo a liberarci di un inquilino moroso - vuoi con un decreto di sfratto vuoi con un accordo consensuale - per i canoni già maturati ma non corrisposti fino a quella data le imposte restano dovute, anche se, come dicevamo all'inizio, si scontano purtroppo su quel che non si è riscosso e che probabilmente non si riscuoterà mai.

(stefano lucidi)

13/03/2019 - Terreni in concessione alle famiglie numerose

Nella Legge di Bilancio del 2019 – lo ricordiamo, rispondendo così ad alcuni di Voi - è previsto che chi mette al mondo il terzo figlio tra il 2019 e il 2021 (o più) potrà ottenere l'*assegnazione di terreni agricoli statali incolti per un periodo non inferiore a 20 anni*.

Inoltre, sono previste anche *agevolazioni fiscali e mutui agevolati*.

Niente male, non c'è che dire...

(stefano stati)

14/03/2019 - Legittima anche la sostituzione di un titolare giudizialmente interdetto

Sono un dirigente di Asl che vorrebbe con il vostro aiuto risolvere una questione particolare.

C'è una farmacia nella nostra area di competenza il cui titolare è molto anziano ed è stato dichiarato interdetto, anche se noi siamo venuti a sapere della nomina del tutore soltanto in questi giorni per un puro caso.

E' lecito che la persona interdetta resti titolare della farmacia e che come sostituto sia stato nominato un dipendente? In caso affermativo, le distinte riepilogative mensili da chi vanno presentate?

Torniamo allora su un argomento che non trattiamo ormai da tempo e che però riaffronteremo presto sia pure sotto profili diversi, perché c'è una questione altrettanto

interessante proposta da un'altra Asl.

Dunque, l'originario art. 11 della l. 475/68, come noto, è stato integralmente riscritto dall'art. 11 della l. 362/91, che ha recato alcune novità rispetto al testo precedente e la più rilevante è sicuramente quella della sostituzione del precetto contenuto nel primo comma [“*il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo*”] con altro e diverso, molto più ragionevole e morbido, secondo cui “*il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia*”.

Su questo aspetto non dobbiamo tuttavia soffermarci perché conoscete tutti la grandissima diversità del nuovo rispetto al vecchio, anche per la soppressione della *decadenza* quale misura sanzionatoria nel caso di inosservanza del precetto.

Quanto al resto, fermo che anche nel nuovo testo il sostituto può essere un semplice “*farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti*” [quindi anche *non idoneo*], queste in pillole le novità di maggior rilievo: a) sono più numerosi i casi in cui la sostituzione può essere autorizzata; b) la sostituzione [che era e resta naturalmente *temporanea*] non deve più riguardare necessariamente *anche* la conduzione economica della farmacia, essendo in principio circoscritta alla conduzione professionale anche se, per il disposto dell'u.c. del nuovo art. 11, “è in *facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto (anche) la conduzione economica*”; c) la sostituzione è ora disciplinata, come si sarà rilevato, da un regime autorizzatorio: infatti non è più sufficiente la mera *comunicazione* del titolare all'Asl con il controllo di quest'ultima *successivo* [e obbligatorio: “...sottoporrà il farmacista a visita medica”], ma è ineludibile un *preventivo* provvedimento di *autorizzazione* [con margini comunque molto ridotti di discrezionalità] mentre il controllo è tuttora bensì *successivo* ma diventa soltanto *eventuale* [“...ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica”].

Resta inoltre singolare e non condivisibile la persistente subordinazione all'osservanza dell'art. 11 anche della sostituzione di un *farmacista idoneo* con *altro farmacista idoneo* nella direzione responsabile della farmacia di cui sia titolare una società, di persone o di capitali, e abbiamo già illustrato ampiamente le ragioni del ns. dissenso da quello che continuiamo a ritenere poco più di un negligente refuso normativo.

Si è distratto infatti il legislatore del '91, perché anche allora non c'era nessuna ragione che spiegasse il richiamo dell'art. 11 per la sostituzione del direttore, che, è vero, doveva essere ineludibilmente un socio ma questo di per sé non poteva certo giustificare che la sua sostituzione fosse subordinata a uno stato di malattia, a una chiamata alle armi o a funzioni pubbliche elettive, e così via; come evidentemente - e a maggior ragione [dato che possono scendere ora in campo anche grandi società di capitali...] - si è distratto il legislatore della Concorrenza.

Fortunatamente, però, ci pare e ci risulta che tutto

sommato per il direttore di una farmacia sociale l'art. 11 venga nei fatti per lo più disapplicato.

Ma veniamo al caso proposto dal dirigente di questa Asl, cui peraltro è agevole rispondere.

L'*interdizione*, l'*inabilitazione* e l'*amministrazione di sostegno* sono misure [afferenti a condizioni di gravità diversa e a stati di incapacità assoluta o relativa, e recanti la nomina di un tutore, o di un curatore, o di un amministratore di sostegno] che l'ordinamento civilistico prevede a tutela di chi non sia totalmente o parzialmente autonomo e che ineriscono a forme varie di *infermità mentali* o di *menomazioni psichiche e/o fisiche*: il giudice pronuncia/dispone con sentenza l'una o l'altra di esse [o anche prima l'una, poi l'altra] anche tenendo conto della situazione patrimoniale della persona da proteggere, e tutte e tre sono revocabili quando vengano meno le condizioni che ne hanno suggerito l'adozione.

Ma certo è che si tratta comunque di *infermità*, che quindi legittimano pienamente anche la sostituzione di un titolare individuale di farmacia – che sia stato dichiarato *interdetto* o *inabilitato* o bisognoso di un *amministratore di sostegno* - con altro farmacista nella conduzione professionale e anche [forse più spesso che in altri casi] in quella economica.

Né fa differenza sotto questo profilo l'*ipotesi di irreversibilità* dello stato di malattia perché, pur dovendo ammettere ragionevolmente l'esistenza e/o la configurabilità di *infermità irreversibili*, è la legge stessa [comma 4 dell'art. 11] a consentire - ricorrendone i presupposti che vi hanno dato origine - che la *sostituzione per infermità* possa protrarsi per "*un periodo continuativo di cinque anni ovvero di sei anni per un decennio*" e del resto in casi delicati come questi è probabile che alle visite mediche, cui periodicamente "*ha facoltà di sottoporre il farmacista*", l'Asl finisca per soprassedere.

Quanto al rapporto tra il titolare infermo dichiarato interdetto e il sostituto, quest'ultimo potrà essere indifferentemente un dipendente [come nella vicenda descritta], o anche un semplice co.co.co., e però – laddove la sostituzione si estenda anche alla conduzione economica [ma non ci pare sia questo il caso] – la titolarità dell'impresa, e non ovviamente della farmacia come tale, verrà assunta anche sul versante fiscale dal sostituto per tutto il tempo in cui durerà la sostituzione per malattia, e per lo più sarà un vero *contratto di affitto d'azienda* a regolare il rapporto con tanto di pubblicità e di iscrizione nel Registro delle Imprese, a tutela soprattutto, anche qui, del titolare impedito.

Infine, in questi casi la prassi amministrativa – meglio, la burocrazia in persona – non è purtroppo mai riuscita per quanto ci consta a concepire la sola idea che, per fare l'esempio più rilevante, la DCR sia mensilmente presentata *a nome proprio* dal sostituto [naturalmente parliamo sempre del sostituto cui sia stata conferita anche la conduzione economica] e questo ha costretto e costringe gli interessati a ricorrere a inutili e dispendiose acrobazie, come la procura, la cessione di crediti, e così via.

Chissà se almeno la vs Asl riuscirà a ribellarsi a una prassi così indecorosa.

(gustavo bacigalupo)

15/03/2019 - Sull'obbligo dei grossisti di fornire alle farmacie i medicinali richiesti

Vorremmo sapere se e in che misura le aziende grossiste possono rifiutarsi di eseguire forniture nei confronti delle farmacie private.

Se, nello specifico, esiste apposita normativa che regola la distribuzione dei farmaci attraverso le farmacie private.

Il *decreto comunitario dei farmaci* (art. 105, comma 3, d.lgs. 219/2006) prevede che la fornitura alle farmacie e a tutti i soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico "*di cui il distributore è provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta*" nell'ambito territoriale indicato dal distributore stesso al momento del rilascio dell'autorizzazione alla vendita all'ingrosso.

E nell'ipotesi in cui la fornitura non venga effettuata nei termini previsti, il farmacista ha facoltà di segnalare alla Regione e/o alle altre autorità competenti il farmaco non reperibile nella rete di distribuzione, nonché il grossista a cui ha avanzato la pretesa.

Esiste dunque un *obbligo generale* per i grossisti - sancito del resto nello stesso decreto (art. 1, primo comma, lett. s), del d.lgs. 219/2006) - "*di garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio*" geograficamente determinato.

Tali disposizioni mirano evidentemente alla capillare e tempestiva distribuzione delle specialità evitando che un medicinale possa non rivelarsi nel concreto reperibile nella rete di distribuzione regionale.

Tuttavia, l'applicazione della normativa è in ogni caso condizionata alla verifica sia della presenza del medicinale al momento dell'ordine nei magazzini del grossista [sempreché naturalmente fornito dall'industria] e sia dell'ambito territoriale di operatività dichiarato dal distributore intermedio, come detto, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'obbligo della fornitura potrebbe dunque essere almeno parzialmente "eluso", limitato cioè a pochi "pezzi" [quelli disponibili al momento dell'ordine], oppure addirittura non evaso affatto laddove il territorio in cui ha esercizio la farmacia non sia compreso in quello servito dal grossista.

(stefano civitareale)

15/03/2019 - Ancora sul lavoro dei collaboratori familiari

Vorrei inserire anche mia moglie nell'impresa familiare dove c'è già nostro figlio farmacista: nella realtà lei svolge qualche lavoro in farmacia ma temo che la sua attività professionale, che non è di farmacista, le

impedisca di dedicarsi alla farmacia con la necessaria continuità.

Sulle modalità di esercizio dell'attività lavorativa del collaboratore all'interno dell'impresa familiare l'art 230-bis c.c. parla chiaro: è necessario che la sua collaborazione sia resa in modo *continuativo*, cioè con regolarità e sistematicità, e questo parrebbe escludere in radice la legittimità [sia ai fini civilistici che fiscali] della sua inclusione nell'i.f., tenuto conto che nel caso descritto il familiare presterebbe un'attività soltanto saltuaria od occasionale.

Nulla tuttavia dice la norma circa l'*esclusività* delle prestazioni di lavoro nell'i.f. da parte del familiare: potrebbe quindi rivelarsi possibile che Sua moglie assuma un impegno per così dire *part time*, fermo però – e qui il problema potrebbe almeno astrattamente diventare irrisolvibile – che la sua collaborazione nella farmacia deve risultare in linea generale *prevalente* rispetto a qualsiasi altra sua attività lavorativa, una condizione questa che, non dimentichiamolo, è richiesta anche dalla norma fiscale: cfr. art. 5, comma 4, D.P.R. 917/86).

È vero che nel concreto, come abbiamo osservato altre volte, sotto quest'ultimo punto di vista non constano importanti precedenti di segno negativo, soprattutto per la pressoché totale noncuranza con cui almeno sinora l'amministrazione finanziaria ha rovistato nei meandri più profondi dell'impresa familiare...

Ma questo di per sé non può incidere su un'analisi in termini corretti di vicende che – proprio come questa – sono peraltro tuttora frequentissime nonostante l'apertura delle società titolari di farmacie anche ai non farmacisti e l'assoggettamento alla contribuzione commercianti dell'Inps degli utili loro attribuiti.

(valerio salimbeni)

18/03/2019 - Contributo all'Enpaf del farmacista e della società titolare di farmacia

In una società il pagamento della quota Enpaf spetta ai singoli soci o la società può pagarla per loro, facendo rientrare tale pagamento nelle spese? Mi riferisco naturalmente ai soci farmacisti.

Ogni farmacista iscritto all'Albo deve obbligatoriamente – ma *individualmente* e dunque come *persona fisica* – liquidare all'Enpaf il contributo annuo che gli è posto a carico secondo il regolamento dell'Ente e utilizzando gli specifici bollettini bancari (MAV) trasmessi direttamente dall'Enpaf ai farmacisti tenuti al versamento.

Dal punto di vista fiscale, l'art. 10, comma 1) lett. e), del Tuir dispone che i contributi previdenziali obbligatori per legge – come evidentemente quelli *soggettivi* dovuti all'Enpaf – sono *deducibili* [secondo però, attenzione, il c.d. “principio di cassa”] integralmente e senza alcun limite dal reddito imponibile ai fini Irpef.

Pertanto, il contributo – appunto perché *inerente alla sfera personale e soggettiva del farmacista che lo corrisponde*, sia egli un dipendente, un collaboratore familiare, un lavoratore autonomo, un titolare di farmacia

individuale o un farmacista che partecipa a una società di persone o di capitali titolare di una o più farmacie – non può in ogni caso essere ri-compreso tra le spese/oneri di gestione dell'esercizio, indipendentemente che si tratti di un'impresa individuale o societaria.

Inoltre, dovendoci soffermare un momento di più sui *farmacisti soci* [ai quali del resto Lei espressamente si riferisce], ricordiamo che costoro – partecipino a società di persone o a società di capitali, siano esse composte da soli farmacisti ovvero da farmacisti e non farmacisti, e purché naturalmente siano *società titolari di farmacia* – devono sempre versare all'Ente il contributo annuo obbligatorio in misura intera.

Aggiungiamo infine per completezza che – secondo la Legge di Bilancio 2018 (Cfr. art. 1, comma 441, L. 205/2015) e la Delibera del Consiglio Nazionale Enpaf 24/04/2018, n. 4 (approvata dalla nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23/05/2018, n. 36/0006667/FAR-L-114) – le società titolari di farmacia *con capitale maggioritario di soci non farmacisti* [se società di capitali o società cooperative a responsabilità limitata] o *con maggioranza di soci non farmacisti* [se società di persone] sono tenute a corrispondere all'Enpaf lo 0,5% del fatturato annuo al netto dell'IVA, ferma la debenza del contributo soggettivo in misura piena da parte di tutti i soci farmacisti.

Questo contributo dello 0,5% – che le società titolari di farmacia devono versare annualmente all'Ente “entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio” – va classificato contabilmente, *esso sì*, tra gli “oneri diversi di gestione” e quindi annoverato tra i costi deducibili dal reddito di esercizio.

(mauro giovannini)

18/03/2019 - Adeguamento ISTAT per febbraio 2019

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi a febbraio 2019.

Rispetto al mese precedente, l'indice è invariato ed è pari dunque allo 0,1%; quello annuale dallo 0,7% è salito allo 0,8% mentre l'indice biennale è sceso ulteriormente essendo ora pari all'1,3%.

Quindi, in ragione annuale la variazione del canone di locazione è dello 0,600% (il 75% di 0,80) e quella biennale è dello 0,975% (il 75% di 1,30).

(Studio Associato)

19/03/2019 – L'aspettativa non rimuove l'incompatibilità con lo status di socio ma...

La mia attuale attività di lavoro per una piccola azienda credo mi impedisca di partecipare alla snc con gli altri vincitori in forma associata, anche se convincessi l'azienda a formalizzare un rapporto di collaborazione. Se è così, vorrei sapere se almeno l'aspettativa possa essere una soluzione.

Intanto, come anche Lei sospetta, la partecipazione a una società titolare [o semplice gestore] di una farmacia – indipendentemente che sia o meno formata, come nella fattispecie, tra i vincitori in forma associata di una sede in un concorso straordinario – “...è incompatibile... con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” [art. 8,

comma 1, let. c), l. 362/91].

Come si ricorderà, nel *parere* del 3 gennaio 2018 il Consiglio di Stato non ritiene circoscritta questa figura di incompatibilità al *lavoro subordinato* - che invece era anche l'assunto del Ministero che aveva proposto i quesiti al CdS - ma la estende anche alla c.d. *parasubordinazione* e perciò anche al *rapporto di lavoro autonomo* purché quest'ultimo, par di capire, si svolga con caratteristiche di continuità e di regolarità tali da far risultare le prestazioni lavorative come "*assorbenti*" (supponiamo, per lo stesso lavoratore autonomo che le espleta).

Non è agevole convenire con questo ampliamento del "*rapporto di lavoro*", sia per le ulteriori restrizioni e preclusioni che comporta [a dispetto dei venti di liberalizzazione di tutto che soffiano sempre più forti sia nella nostra legislazione che in quella comunitaria], ma tutto sommato anche per la grande difficoltà di distinguere tra lavoro autonomo "*assorbente*" (quindi incompatibile con lo *status* di socio) e lavoro autonomo "non assorbente" (e perciò compatibile), che non è d'altronde una difficoltà inferiore a quella [riguardante la "*qualificazione di forme di lavoro di natura ibrida*", come appunto la c.d. *parasubordinazione*] che il CdS pensa di aver evitato con una interpretazione così estensiva.

Fatto sta che - anche per molti altri aspetti, come abbiamo visto in molte occasioni - questo *parere* è un macigno che rischia di gravare ancora a lungo, se non succederà qualcosa, sul mini sistema della "*società titolare di farmacia dopo la l. 124/2017*", e quindi bisogna tentare di convivervi più felicemente possibile.

Per esempio, a meno che la Sua "*piccola azienda*" non sia un'industria farmaceutica o un'"*altra farmacia*" [diversa perciò da quella che è/sarà l'oggetto della società che vi apprestate a costituire], potrebbe venire in Suo soccorso - al contrario di quel che Lei sembra credere - un'eventuale co.co.co. o, meglio, una qualsiasi altra forma di lavoro autonomo [incluso perfino quello "a partita iva"], purché l'una o l'altra non rappresentino per Lei una "scelta di vita" *assorbente*, tale cioè da poter essere considerata prevalente rispetto a quella di partecipare alla "gestione associata" della farmacia relativa alla sede che vi è stata assegnata.

Ci rendiamo conto della fumosità di quel che stiamo dicendo, ma in fondo non è meno fumosa e ballerina la linea di confine tra il lecito e l'illecito tracciata dal Supremo Consesso, e dunque ci sembra opportuno che - quando possibile, come qui appare possibile - voi tentiate accortamente di approfittarne, anche perché non risulta che le ASL, almeno su questo versante, siano armate fino ai denti.

Se pertanto un discreto (in tutti i sensi...) rapporto di lavoro autonomo con la Sua "*piccola azienda*" dovrebbe ragionevolmente aiutarla a eludere/superare l'ostacolo dell'incompatibilità, sicuramente non altrettanto può dirsi dell'*aspettativa* che infatti mantiene in essere, anche se in regime di *sospensione*, l'attuale rapporto di lavoro subordinato il quale perciò - anche quando si tratti di

un'*aspettativa* non retribuita, come verosimilmente sarebbe in questo caso - continua a spiegare la sua efficacia impedendoLe così di costituire la società con i Suoi compagni di cordata.

In definitiva, piuttosto che puntare su un'improbabile *aspettativa* che duri almeno... tre anni, può valere la pena articolare con l'azienda [che per di più, essendo "piccola", potrebbe non frapportare impedimenti insormontabili] una trasformazione del lavoro subordinato in un rapporto di lavoro - autonomo e comunque e molto meno stringente - magari come ipotetico rapporto-ponte verso un ripristino fra tre anni di quello odierno.

Infine, si tenga presente che in qualche cassetto parlamentare è stata riposta - in attesa di essere ripresentata alla prima circostanza utile (unitamente, chissà, a quel famoso tentativo del 51%...) - la proposta di legge cui si è fatto cenno qualche giorno fa e che al testo attuale, come derivante dalla l. 124/2017, del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91 ["*Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8*"] vorrebbe aggiungere in coda "con espressa esclusione, per le società di capitali, delle cause di incompatibilità sancite alla lettera c)".

Se mai allora questo tentativo andrà in porto - ma non c'è da farvi grande affidamento - a voi non resterebbe che trasformare in srl la vs snc: quando sarà e se sarà.

(Studio Associato)

20/03/2019 - Il privato acquista farmaco e parafarmaco: come devo emettere la fattura?

Vorrei una conferma: posso emettere un'unica fattura a un mio cliente che acquista contemporaneamente farmaci e parafarmaci richiedendomi appunto di rilasciargli una fattura per entrambi i prodotti?

In caso di risposta affermativa, la fattura dovrà essere cartacea o elettronica?

E' un tema sul quale per la verità ci siamo espressi [nella stessa direzione] ancor prima che l'Agenzia delle Entrate si pronunciasse formalmente trattando la questione nelle FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019 sulla fatturazione elettronica, e precisamente nella n. 58 riguardante il caso più generico di tutte le spese sanitarie senza quindi specifici riferimenti a quelle effettuate in farmacia.

È chiaro che stiamo parlando di acquisti da parte di un soggetto "privato", perché nel caso in cui il cliente operi l'acquisto nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo il problema non si pone e il documento fiscale sarà ineludibilmente una *fattura elettronica*.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate, in ogni caso, ammette la *possibilità di emettere un'unica fattura contenente sia i prodotti detraibili come il farmaco, e da comunicare quindi al sistema TS, e sia i prodotti non*

detraibili come il parafarmaco.

Il documento dovrà essere emesso necessariamente in formato cartaceo, perché prevalgono evidentemente le esigenze di tutela della privacy.

(roberto santori)

20/03/2019 - Ancora sull'ottico/optometrista in farmacia

Nel mese di marzo ci è stata recapitata via mail una circolare di Federfarma sulla "Presenza Ottico - Optometrista in farmacia".

La circolare dice che è possibile ospitare nei locali della farmacia un professionista per la vendita di occhiali su misura gestendo autonomamente i pagamenti e la relativa fatturazione.

La circolare ci sembra però poco chiara perché sembrerebbe, attraverso il riferimento a questa figura autonoma, precludere alle farmacie l'assunzione di un dipendente abilitato come ottico. Per questo facciamo ricorso alla vostra esperienza professionale per delucidare ulteriormente la questione (se possibile).

Ricordo tempo fa di aver letto su Sediva News qualcosa del genere. Chiedo per questo che mi venga girato il vostro articolo.

Dobbiamo quindi in linea generale concordare con le indicazioni espresse da Federfarma nella circolare da Lei citata, ma ci sembra opportuno precisare quanto segue:

- il rapporto con la clientela finale (*"i pagamenti e la relativa fatturazione"* cui fa riferimento la circolare) potrebbe – almeno così ci pare - essere gestito anche direttamente dalla farmacia, affidando l'intera gestione del reparto ad un ottico qualificato che assumerebbe in tal caso la figura di "preposto" a tale attività e nel contesto, evidentemente, di un rapporto libero-professionale;

- inoltre, la farmacia che intende fornire ai propri clienti anche questo servizio è obbligata – come afferma giustamente Federfarma – a verificare la sussistenza in capo all'ottico di tutti i requisiti professionali prescritti, ma deve anche dotarsi di una propria copertura assicurativa per gli eventuali danni procurati dall'ottico ai suoi clienti potendo essere chiamata direttamente da questi ultimi a risponderne (è la c.d. *responsabilità del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.*) nonostante la "manleva" eventualmente rilasciata dall'ottico alla farmacia proprio per eventuali richieste e/o azioni risarcitorie derivanti dal comportamento del professionista;

- e questo – si badi bene - anche quando si decida, secondo le indicazioni stesse di Federfarma, di lasciare che l'ottico intrattenga il rapporto con il cliente della farmacia, dato che in ogni caso l'attività è esercitata all'interno del locale, derivandone per ciò stesso il legittimo affidamento della clientela sulla qualità/idoneità/professionalità dei soggetti che la svolgono.

(stefano civitareale)

21/03/2019 - Al via la "Quota 100"

Ormai ne sappiamo abbastanza e possiamo allora tentare di sintetizzarne i vantaggi e gli svantaggi e anche far cenno alle varie "finestre d'uscita".

La "Quota 100" supera dunque – anche se con ambito applicativo in realtà, almeno al momento, abbastanza circoscritto anche nel tempo – la "Legge Fornero" che, come noto, fissa la decorrenza della pensione al compimento dell'età di 67 anni e 7 mesi e con un minimo di 20 anni di contribuzione, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, fino a tutto il 2018 con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

È vero inoltre che, sempre per la "Fornero", dal 1 gennaio 2019 il detto requisito contributivo si sarebbe dovuto adeguare, per uomini e donne, alla speranza di vita in ragione di cinque mesi, e che tale adeguamento è stato sospeso dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2026; e però, lo stesso dl introduce sostitutivamente - per i lavoratori che maturano i requisiti contributivi dal 1° gennaio 2019 - una sorta di finestra mobile che nel concreto fa "slittare" il primo rateo di pensione di tre mesi rispetto al giorno di maturazione dei requisiti.

Tornando ora alla "Quota 100", in via sperimentale e nel solo periodo 2019/2021 essa concede la possibilità - ed è qui l'aspetto naturalmente più cospicuo e di maggiore interesse - di andare in pensione già da aprile 2019 a chi abbia compiuto almeno 62 anni di età e maturato al tempo stesso almeno 38 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2018.

Da un semplice confronto "anagrafico", conseguentemente, si rileva con facilità che chi usufruirà di questa nuova misura potrà uscire dal mondo del lavoro con un anticipo addirittura di 5 anni rispetto ai 67 anni [oltretutto, ripetiamo, con il minimo di 20 anni di anzianità contributiva] che sono tuttora previsti per l'ordinaria pensione di vecchiaia, anche se la "Quota 100", come sappiamo, comporterà una penalizzazione sull'importo mensile fino al 25% dell'assegno, una percentuale evidentemente tutt'altro che trascurabile.

Quanto alle finestre d'uscita, ne sono contemplate tre, perché oltre a quella già ricordata del prossimo aprile sono previste anche quelle di luglio e ottobre.

In definitiva, i vantaggi maggiori derivanti della "Quota 100" riguardano particolarmente – come è agevole calcolare - coloro che hanno iniziato a lavorare mediamente intorno ai 25 anni, perciò i nati negli anni a cavallo tra il 1955 e il 1960, che andrebbero appunto in pensione circa cinque anni prima, sia pure con il "taglio" non indifferente di cui si è detto.

Quelli nati nel 1950 o giù di lì, e che hanno quindi iniziato a lavorare intorno ai 30 anni, potrebbero pertanto ricavarne in realtà vantaggi modesti con la fruizione della "Quota 100" proprio perché il taglio dell'assegno pensionistico si rivelerebbe più oneroso.

Infine, ci pare di dover dire che la "Quota 100" può ben poco interessare chi abbia iniziato a lavorare in giovane età, diciamo intorno ai 20 anni, dato che per loro finisce per rendersi preferibile abbandonare il lavoro con la normale pensione di anzianità, basata sul requisito contributivo e non su quello anagrafico.

Sembrano comunque in gestazione alcune misure dirette a modificare alcuni aspetti che nei meccanismi applicativi della "Quota 100" sono giudicati meritevoli di correzioni.

(giorgio bacigalupo)

21/03/2019 - Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

Ho letto qualche giorno fa una vostra Sediva News che parlava del credito d'imposta per i canoni di locazione maturati ma non percepiti e io personalmente mi trovo proprio in una situazione del genere. Sono infatti riuscito finalmente ad ottenere la convalida di sfratto per l'affittuario di un mio immobile abitativo che non pagava da tre anni. Se e come posso recuperare questi canoni che non ho incassato pur avendoci pagato sopra le imposte?

Per le locazioni abitative e quindi per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A [esclusi soltanto quelli accatastati A10], c'è dunque – come precisato la volta scorsa – la possibilità di farsi riconoscere un *credito d'imposta* per i canoni appunto maturati ma non percepiti [nella misura indicata dal decreto di convalida dello sfratto per morosità] nel periodo in cui il contratto era ancora in vita.

Infatti, come prevede l'art. 26 del D.P.R. 917/1986, "(...) i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".

Al contribuente, perciò, spetterà un *credito d'imposta* relativamente agli importi dei canoni non riscossi ma (come anche il quesito riferisce) assoggettati comunque a tassazione in anni precedenti, perché non si era ancora in possesso di un provvedimento di sfratto.

Ai fini della determinazione del *credito*, è necessario in pratica calcolare i tributi versati *in più* [sempre cioè con riguardo ai soli canoni non percepiti] *riliquidando* la dichiarazione dei redditi per ognuno degli anni per i quali - in base alla verifica giudiziale nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore - sono state pagate maggiori imposte per effetto appunto dei canoni accertati come non riscossi.

Tale *credito d'imposta* va indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento di convalida, e però, attenzione, non oltre il termine ordinario (decennale) di prescrizione.

(andrea raimondo)

22/03/2019 - La lontananza fisica del padre non può essere di ostacolo alla concessione del regime dell'affidamento condiviso

Avevo letto tempo fa di una sentenza che aveva affrontato il problema dell'affidamento esclusivo di un figlio a uno soltanto dei coniugi nonostante la regola, per quanto ne sappiamo, sia quella dell'affido condiviso.

Il quesito si riferisce probabilmente alla sentenza n. 30826/18 (depositata il 28 novembre scorso) della I Sez. Civile della Cassazione, che si è occupata - proprio in

tema di *affidamento condiviso* - della configurabilità di una *deroga* a tale principio in dipendenza di un fatto oggettivo costituito, in quel caso, dalla distanza tra il luogo di residenza del figlio e quello del genitore *non collocatario*.

Il Supremo Collegio ha però ritenuto che la distanza non possa giustificare – almeno *di per sé* - una *deroga* al regime base.

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano - in sede di reclamo avverso il decreto definitivo del Tribunale - aveva confermato l'*affidamento esclusivo* della minore alla madre, con sospensione dei rapporti della figlia con il padre, e avverso il decreto il genitore *non affidatario* ha proposto ricorso per cassazione.

Così, nel valutare la controversia, la Cassazione ha chiarito che - in materia di affidamento dei figli - è possibile *derogare* all'istituto dell'*affido condiviso* solo *quando la sua applicazione risulti dannosa per l'interesse del minore*.

A questo si aggiunga che ai fini dell'*affidamento esclusivo* non basta la distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei genitori, occorrendo invece una specifica motivazione che tenga conto *in positivo* della capacità educativa del genitore affidatario e *in negativo* dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore.

La cd. *bigenitorialità*, del resto, si realizza in principio [di qui evidentemente la regola dell'*affidamento condiviso*] con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione tra loro, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione e istruzione, ma questo non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere "paritetico", essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo anche con il genitore *non collocatario*.

L'affidamento condiviso comporta, come noto, l'esercizio della potestà genitoriale da parte di ambedue i genitori e, in particolare, una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore e dunque, perché sia consentito derogare all'affidamento condiviso, occorre che risulti anche - nei confronti di uno dei genitori - una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, o comunque tale da rendere in concreto quell'affidamento pregiudizievole per il minore.

(federico mongiello)

22/03/2019 - Abbonamento trasporto pubblico: detrazione fiscale 2019

Mi pare che anche nella prossima dichiarazione dei redditi via sia la possibilità di detrarre le spese sostenute nell'anno 2018 per il trasporto pubblico. Potete chiarirmi l'agevolazione?

Come illustrato a suo tempo (v. Sediva News del 19 febbraio 2018), la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 28) ha previsto sconti fiscali per coloro che utilizzano abitualmente i mezzi di trasporto pubblico.

Infatti, la lett. i-decies) del comma 1 dell'art. 15

- aggiunta all'art. 1, comma 28 – introduce una detrazione del 19% per “le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”.

Per “abbonamento” s’intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Restano pertanto esclusi sia i titoli di viaggio a durata oraria, sia le c.d. “carte di trasporto integrate”, che sono quei titoli che danno diritto - oltre che all’uso del mezzo pubblico - anche all’ingresso nei musei, nelle mostre, negli spettacoli, ecc. (c.d. “carte turistiche”).

Si tratta di un’agevolazione tutto sommato interessante, volta a promuovere - come del resto è intuibile - l’utilizzo dei mezzi pubblici, anche in vista del contenimento dell’inquinamento, e speriamo che questo aiuti.

(chiara lani)

25/03/2019 - Familiari fiscalmente a carico: dal 2019 in vigore le nuove regole per i figli

Quali sono le condizioni perché un familiare possa essere considerato fiscalmente “a carico”?

È un quesito riproposto puntualmente ogni anno e allora è forse possibile che le cose non siano poi così semplici come potrebbe sembrare, e d’altra parte qualche novità anche quest’anno va registrata.

Dunque, in via generale, l’art. 12, comma 2, del Tuir stabilisce che i *familiari del contribuente* che possono appunto essere considerati *fiscalmente a carico* - consentendogli così di beneficiare di particolari detrazioni calcolate in termini decrescenti e in ragione del reddito da lui dichiarato, e anche di poter dedurre dal proprio reddito ovvero detrarre dalle imposte a suo carico particolari spese sostenute in loro favore – sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ma anche “ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” (Cfr. art. 1, comma 20, l. 76/2016);

- i figli, anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; nonché

- gli altri familiari, come definiti dall’art. 433 del cod. civ., e quindi: genitori (anche adottivi) e ascendenti prossimi anche naturali, generi/nuore, suoceri e fratelli/sorelle purché conviventi con il contribuente o che ricevano da quest’ultimo assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Altro requisito – oltre a quello soggettivo appena ricordato – che i *familiari* del contribuente devono rispettare perché possano considerarsi *a carico* è che non abbiano conseguito nel corso dell’anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito è stato

elevato a 4 mila euro (Cfr. art. 1, commi 252 e 253, l. 205/2017).

A questo proposito giova inoltre sottolineare che l’A.f. ha chiarito (Cfr. Risposta a Telefisco 2018) che questo nuovo “requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade”.

Resta pertanto inteso che nell’anno d’imposta successivo a quello del ventiquattresimo compleanno del figlio, il limite del reddito tornerà ad essere pari a 2.840,51 euro, a meno che naturalmente la prossima Legge di Bilancio non intervenga ancora una volta in senso favorevole, e questo certo è possibile.

(mauro giovannini)

26/03/2019 – Il sistema “goccia a goccia”

Ho preso visione del mio bilancio al 31 dicembre e ho notato che il TFR, trattamento fine rapporto lavoro, maturato dai dipendenti, è di € 36.200.

Come farò a sostenere questa spesa quando i dipendenti lasceranno il posto di lavoro?

Se i diritti maturati dal dipendente ammontano a € 36.200, parrebbe sufficiente – almeno virtualmente - accantonare ogni settimana per un anno l’importo di circa 700 euro o in due anni di 350 euro, così da disporre alla fine dei giochi della somma necessaria a soddisfare le ragioni del dipendente.

Andrebbe magari aperto, per facilitare le cose, un conto di banca intestato a “Farmacia..... accantonamento TFR” e versare ogni settimana appunto quei 700 o 350 euro.

Se pensiamo invece di poter aver bisogno della somma fra quattro o cinque anni, potrà bastare l’accantonamento settimanale di soli 60 euro o giù di lì.

Si tratta del sistema c.d. “goccia a goccia” dove peraltro l’accantonamento minimo settimanale (nei vari importi che abbiamo ipotizzato) potrebbe produrre gli effetti pratici desiderati in un tempo relativamente modesto.

Secondo le singole situazioni, in definitiva, ognuno potrà forse essere in grado di farsi i calcoli adeguati alla bisogna.

(franco lucidi)

26/03/2019 - Le sanzioni tributarie sono intrasmissibili agli eredi

Non si tratta certo di una novità ma è bene ribadirlo, prendendo spunto da una recentissima pronuncia della Cassazione (Ord. n. 6500/2019) che ha riaffermato questo importante principio: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi del contribuente.

I giudici della Sez. Tributaria della Suprema Corte – occupandosi di una questione di omesso e/o insufficiente pagamento di ICI di un contribuente deceduto nel corso del giudizio - hanno cioè confermato l’indirizzo interpretativo secondo cui le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, essendo inquadrate nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva disciplinato dalla L. 24/11/1981 n. 689, oltre che

commisurate alla gravità della violazione e alla personalità del trasgressore.

Ad esse, pertanto, si applica la regola generale - sancita dall'art. 7 della L. n. 689 cit. - per la quale «l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi» (cfr. Cass. Sez. trib. n. 13894/2008 e n. 25644/2018).

Di conseguenza, gli eredi del contribuente subentrati nel giudizio sono stati condannati al pagamento della sola maggiore imposta.

Chi dunque incorrerà in queste situazioni sarà opportuno tenga a mente che - se si ereditano (purtroppo) i debiti fiscali dei nostri cari scomparsi - così non è per le sanzioni, e la Cassazione lo ha ricordato ancora una volta.

(stefano civitareale)

27/03/2019 - L'indennità di avviamento spetta anche per una farmacia "rinunciata"...

Con una mia collega stiamo per vederci assegnare una sede in un concorso e dovrebbe trattarsi di una sede molto importante perché siamo nei primissimi posti del nuovo interpello che sta per partire.

L'amministrazione regionale ha assunto però da tempo una posizione contraria alla doppia assegnazione e quindi già sappiamo per certo che in un modo o nell'altro dovremo prima rinunciare alla titolarità della farmacia che ci è stata assegnata in un precedente concorso straordinario.

Vorremmo sapere se abbiamo diritto all'indennità di avviamento perché sono quasi due anni che conduciamo la prima farmacia e, in caso affermativo, chi è tenuto a corrisponderla.

Intanto, il modo in cui vi è stata conferita la titolarità della farmacia conseguita nel primo concorso - se cioè in forma di titolarità "pro quota" o di titolarità sociale - è in questo caso indifferente, perché in tale vicenda, secondo quanto voi riferite, la seconda Regione vi precluderebbe comunque l'assegnazione laddove voi non rinunciate alla prima.

Quindi, o avviate una battaglia fino all'ultimo sangue per conservare la prima e conseguire la seconda [il ns. pensiero a questo riguardo forse lo conoscete, ma non è detto che tutte le battaglie meritino di essere combattute...], oppure - come parrebbe vostra intenzione - rinunciate [verosimilmente la seconda Regione, ovvero l'Asl e/o il Comune, pretenderanno un atto di *rinuncia formale*] alla titolarità della prima in qualunque delle due forme vi sia stata rilasciata, così da rendervi liberi di portare a casa senza ostacoli una "sede molto importante" all'esito dell'interpello "che sta per partire" in quest'altro concorso.

▪ L'indennità di avviamento è dovuta

Ora, non c'è dubbio che per la farmacia, alla cui titolarità vi apprestereste a rinunciare, un'indennità di avviamento vi spetti: la rinuncia infatti al diritto d'esercizio [da parte di ciascuno dei due "contitolari" o, secondo l'altra delle due ipotesi, della società come tale] implica - senza necessariamente dover scomodare l'art. 112 T.U. che viene fin troppo richiamato a sproposito - un

provvedimento di decadenza che a sua volta reca con sé l'applicazione dell'art. 110 dello stesso T.U., con l'obbligo pertanto a carico di chi subentrerà nell'esercizio (a titolo definitivo o provvisorio) di corrispondere al titolare rinunciataro il valore di "*arredi, provviste e dotazioni*" (se ovviamente sussistenti al momento del subentro) e appunto la c.d. *indennità di avviamento*.

▪ Chi è tenuto a corrisponderla

Ma chi sarà costui?

Come abbiamo tentato di illustrare nella Sediva News del 25/09/2018, potrebbe anche trattarsi di un concorrente - graduato nello stesso concorso straordinario al cui esito avete conseguito la sede in odore di abbandono - che ne diventi assegnatario per scorrimento della graduatoria all'esito dell'interpello indetto immediatamente dopo l'ipotizzata vs. rinuncia.

Ma naturalmente è necessario che egli l'accetti [non è d'altra parte infrequente che proprio lo spauracchio dell'art. 110 possa rendere scarsamente appetibile la sede, anche se in questo caso specifico, come diremo subito, l'importo dell'indennità di avviamento non dovrebbe assumere proporzioni gigantesche...] e che poi ponga in essere tutto quanto necessario a conseguire, in forma individuale o associata, la titolarità della farmacia.

▪ Le sedi "vacanti" che entrano o restano nel concorso

Qui perciò, come qualcuno forse avrà già compreso, la disposizione di riferimento è per noi il comma 6 dell'art. 11 del Decreto Crescitalia, secondo cui "*...la graduatoria, valida per 6 anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma*".

Guardando cioè, oltre che alla lettera, anche alla ratio della norma - che è, come ricordato parecchie volte, quella di incrementare in tempi brevi l'assistenza farmaceutica (quindi inducendo anche, ove necessario, ad ampliare l'area applicativa del "criterio di scorrimento" della graduatoria del concorso straordinario) - ci pare che negli interpelli via via successivi debbano essere incluse allo stesso modo sia [A] le sedi *rurali sussidiate* o *soprannumerarie* oggetto di rinuncia/decadenza per aver conseguito i rispettivi titolari una delle sedi messe a concorso, sia [B] quelle assegnate e poste in esercizio in un concorso straordinario ma oggetto anch'esse (per l'opposizione alla "doppia assegnazione" di una e/o l'altra delle due Regioni interessate) di rinuncia/decadenza per il conseguimento di altra sede in un altro concorso straordinario [ed è naturalmente il vs. caso, peraltro specie di questi tempi abbastanza frequente], e sia [C], infine, le sedi/farmacie dalla cui titolarità sia decaduta la formazione già assegnataria che, cammin facendo ma prima della scadenza del triennio di durata minima della "*gestione associata*", abbia perduto uno o più componenti per ragioni diverse da quelle "*legittimate*" dal comma 7 dell'art. 11 [*"premorienza o sopravvenuta incapacità"*].

Si tratta d'altronde di sedi tutte egualmente diventate "vacanti" a seguito [generalmente] di "scelte effettuate dai vincitori di concorso", e anzi, se riflettiamo, le ipotesi sub [B] e [C] riguardano sedi sin dall'origine incluse nel bando e perciò *ab initio* messe a concorso [differentemente da quelle sub [A] che vi entrano infatti, sempreché ubicate in comuni della stessa regione, soltanto successivamente] e che dunque anche la *ratio* dell'art. 11 di cui si è detto impone di mantenere all'interno della procedura assegnando di conseguenza anch'esse scorrendo la stessa graduatoria.

E' vero che uno dei principi cardine che regolano i concorsi ordinari, come sapete, esclude da qualsiasi interpellato successivo - destinandole a un altro e diverso concorso ordinario [ovvero assegnandole, se ancora efficace, scorrendo l'eventuale graduatoria regionale "quadriennale"] - tutte le sedi che all'esito della procedura siano state definitivamente assentite ai concorrenti con il rilascio della titolarità, pur quando in prosieguo di tempo [anche ravvicinatissimo] e per un qualsivoglia motivo costoro siano decaduti dal diritto di esercizio rendendo così le sedi stesse "vacanti".

Ed è vero anche che nei concorsi ordinari seguono questa stessa sorte pure le farmacie resesi anch'esse "vacanti" ma per la *decadenza di diritto* ex art. 112 TU., cioè quando il suo titolare - partecipando a quel concorso - ne abbia accettato un'altra.

▪ [Deroghe a un principio cardine del concorso ordinario](#)

E però, come abbiamo visto, al principio appena ricordato l'art. 11 del Decreto Crescitalia ha dettato espressamente per i concorsi straordinari una *deroga* [da interpretare per quanto ci riguarda con l'ampia latitudine già illustrata] tenendo o rimettendo in gioco - sia pure nel limite, s'intende, dei sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria - tutte le sedi che, per una o più delle ragioni di cui si è detto, *medio tempore* si rendano "vacanti": e anche la *ratio* di questa "deroga" sta evidentemente nei termini di massima accelerazione previsti nel comma 3 dell'art. 11 ["sessanta giorni" per bandire il concorso e "dodici mesi" (!) per finire tutto (?), assegnazioni comprese...] e per ciò stesso nella finalità di incrementare l'assistenza farmaceutica il più rapidamente possibile.

Tornando alla vs vicenda, pertanto, potrà forse essere uno dei concorrenti - partecipante in forma individuale o associata e che vi segue nella graduatoria del primo concorso - a risultare assegnatario della sede da voi resa "vacante" con la vs. rinuncia/decadenza imposta della posizione assunta dalla seconda Regione; diversamente, specie all'inutile decorso dei sei anni, sarà un farmacista ad accettarla individualmente in via definitiva [per scorrimento dell'ipotetica graduatoria a efficacia "quadriennale" o all'esito di un successivo concorso ordinario] oppure in via provvisoria, utilizzando la graduatoria dell'ultimo concorso regionale.

▪ [Il criterio di calcolo dell'indennità](#)

Egli, chiunque sia, sarà quindi tenuto a corrispondervi l'indennità di avviamento secondo il ben noto criterio


contemplato nell'art. 110 T.U.San., che tuttavia la Cassazione - modificando il suo originario orientamento - tende a interpretare, quando la durata della gestione del precedente titolare sia stata inferiore a cinque anni, riducendo il *coefficiente di moltiplicazione* 3 in funzione direttamente proporzionale alla minor durata rispetto a 5 anni, e dunque il reddito medio annuo della farmacia da voi dichiarato ai fini fiscali per i due anni di effettiva gestione andrebbe in pratica moltiplicato per 1,2 ($5 : 2 = 3 : x$).

Dovrebbe in definitiva trattarsi di un importo non tale da scoraggiare i successivi interpellati, perché è verosimile che non si riveli particolarmente significativo.

(gustavo bacigalupo)

28/03/2019 - SKYNET - Se nello scadenzario il totale della fattura è diverso dal "totale fattura"

Mi sono accorto che lo scadenzario di SKYNET riporta un totale "differente" da quello riportato nella copia di cortesia: come è possibile e come mi devo comportare?



Una delle differenze più significative tra fatturazione analogica e fatturazione elettronica sta nella sopravvenuta irrilevanza del "totale fattura", nel senso che questo nella fattura elettronica non è più un campo obbligatorio e perciò non è più un campo su cui vengono eseguiti i tanto temuti controlli dello SDI.

In sostanza, il "totale fattura" è stato declassato a mero campo descrittivo.

ACRAF S.p.A. - SERVIZIO CLIENTI SERVIZIO CLIENTI - PIAZZA PITAGORA			
IT01258691003 Via Vecchia del Pinochio, 22 - 60131 Ancona (loc. Baraccolla) (AN)IT			
SPETTILE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
	Nota di credito		15 Gennaio 2019
	P. IVA	CF	
VETTORE	IMPOSTA	IVA	IMPOSTA
	3.195,21	10,00	319,52
	3.309,60	22,00	728,11
			IMPOSTA
			1.047,63
PAGAMENTO			TOTALE FATTURA
Pagamento completo - Bonifico			4.242,84
Decorrenza termini: 15 Gennaio 2019 - Scadenza: 15 Gennaio 2019			
Importo: 4.242,84			

Questa premessa ci aiuta forse a rispondere al quesito dato che oggi i software di contabilità - che storicamente hanno eseguito controlli di quadratura tra "castelletto" e totale - concentrano le loro energie nel rappresentare correttamente solo il "castelletto", trascurando così i dati rappresentati appunto nel "totale fattura".

Giova però subito precisare - ed è proprio questo l'aspetto che nel concreto si sta rilevando in questi primi mesi più importante per le farmacie - che il documento contabile con totale errato o assente è pienamente valido quando però, attenzione, il "castelletto" sia rappresentato in termini esatti lasciando così giustamente presumere che abbia passato i controlli dello SDI e sia stato di conseguenza "recapitato".

SKYNET non si avvale dunque del totale riportato in fattura, proprio perché non è più un dato da considerarsi

attendibile, ma decodifica le fatture elettroniche RIGA per RIGA per offrire sempre, evidentemente, una corretta rappresentazione dei totali/sub-totali (per aliquote iva, ad esempio) nello *scadenario*.

Come comportarsi, allora, con il fornitore che ha riportato informazioni diverse tra “*castelletto*” e *totale*?

La farmacia, e soltanto la farmacia perché nessuno può sostituirsi ad essa, dovrà ineludibilmente chiedere al fornitore – industria o grossista che sia - **L’emissione di un documento di rettifica**: beninteso, non stiamo parlando di errori, o comunque non di errori gravi da parte del fornitore, se teniamo conto che anche lo SDI ignora (purtroppo) questa circostanza e che d’altra parte, non bisogna mai dimenticarlo, **ai fini dell’iva conterranno e contano soltanto gli importi indicati nel “castelletto”**.

SKYNET offre insomma in questa circostanza **uno scadenario altamente performante che consente alle nostre farmacie di identificare immediatamente i documenti con le anomalie descritte**, e quindi intervenire con tempestività presso il fornitore per l’emissione del citato *documento di rettifica*.

In questo esempio, perciò, Acraf – sollecitato dalla farmacia interessata – emetterà una *nota di debito* dell’importo di 3.514,73 affinché la compensazione degli importi arrivi al totale “pattuito” di € 4.037,44 perché, come avrete forse rilevato, la *nota di credito*, sebbene riportasse un “*totale documento*” di € 4.242,84, aveva in realtà un valore di € 7.552,44 (noto all’Agenzia delle Entrate essendo transitato dallo SDI) che si evince semplicemente sommando le aliquote esposte.

Vediamo qui di seguito la *nota di debito* emessa a compensazione della *nota di credito* indicata sopra.

ACRAF S.p.A. - SERVIZIO CLIENTI E RICEVUTE ARRETRATE PROVINCIALE			
IT01258691003 Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona (loc. Baraccola) (AN)IT			
SPETTILE	DOCUMENTO	NUMERO	DATA
	Nota di debito		14 Gennaio 2019
	P.IVA	CF	
VEITTORE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA
	3.195,21	10,00	319,52
			IMPONIBILE 3.195,21
			IMPOSTA 319,52
PAGAMENTO			TOTALE FATTURA
Pagamento completo - Bonifico Decorrenza termini: 14 Gennaio 2019 - Scadenza: 14 Gennaio 2019 Importo: 3.514,73			3.514,73

Per ogni necessità di approfondimento potete scrivere al nostro CED all’e-mail di presidio supporto.ced@sediva.it.

(Sediva – Studio Associato)

28/03/2019 - Limite all'uso del contante: il pagamento frazionato

Sto acquistando uno scooter al prezzo di 5.000 euro e il contratto prevede il versamento di una caparra di 2.000 euro ed il pagamento della restante parte alla consegna. Quello che vi chiedo è che se posso pagare le due tranche in contanti, o se dovrò effettuare tutti i pagamenti con modalità tracciabili.

Attualmente il limite all’uso del contante è fissato, come noto, a 3.000 euro (art. 49 D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii) e il trasferimento di denaro contante oltre questa soglia è

vietato pur se operato con più pagamenti, quando però questi appaiano “artificiosamente frazionati”.

Per “frazionata” s’intende un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore al limite di 3.000 euro, posta in essere attraverso più soluzioni [ognuna delle quali inferiore al detto limite] effettuate in momenti diversi e in un circoscritto lasso di tempo.

E però, attenzione, non è configurabile come “frazionata” un’operazione in cui il trasferimento di somme risulti attuato in esecuzione di un esplicito accordo tra le parti e quindi, nel caso proposto nel quesito, riteniamo lecito e dunque consentito il pagamento di entrambe le tranches anche in contanti.

(andrea raimondo)

29/03/2019 – Doppia assegnazione: prima di decidere il CGARS vuole vedere le “carte” ministeriali

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è stato chiamato a decidere l’appello proposto contro Tar Sicilia – Palermo n. 2477 del 27/11/2018, che ha rigettato il ricorso dei due vincitori in forma associata della sede n. 21 di Gela perché a loro volta vincitori in precedenza di una sede neo-istituita in un comune lombardo, affermando evidentemente la non legittimità del conseguimento da parte di un farmacista o di più farmacisti di due sedi in due diversi concorsi straordinari. Ma con l’ord. n. 277 del 27/03/2019 il CGARS ha ritenuto che “*ai fini del decidere, anche in termini di eventuale incidente di costituzionalità o di pregiudiziale euro-unitaria, è necessario approfondire in quali modi sia stata data attuazione all’art. 11 del d.l. 1/2012, attraverso l’indizione e la gestione del concorso straordinario ivi previsto ai co. 4 e ss., da parte delle diverse Regioni, in particolare verificando se trovi conferma l’assunto di parte appellante secondo cui la maggior parte delle altre Regioni non avrebbero fatto applicazione del principio di incompatibilità, non imponendo di scegliere una sola sede come è invece accaduto per la Sicilia e che, anzi, vi sarebbero moltissimi casi di assegnazione di una doppia sede ai medesimi farmacisti*” (v., in particolare a p. 22 dell’appello)”.

Il CGARS ha pertanto disposto “*incombenti istruttori... nei confronti del Ministero della Salute*”, e in particolare alla Direzione competente (al coordinamento) sulla attività farmaceutica in generale, “*per acquisire elementi di conoscenza a tale ultimo riguardo, attraverso una documentata relazione di sintesi da depositarsi nella segreteria di questo Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza*”.

È inutile avanzare previsioni, e del resto i termini della vicenda sono ben noti a tutti da non richiedere ulteriori particolari notazioni: ma non possiamo non sottolineare la scarsa o nulla rilevanza che può assumere, ai fini del decidere, la conoscenza da parte del CGARS di quello che è stato o di quello che è il comportamento tenuto dalle varie Regioni perché, per quanto sia difforme, la questione è di puro diritto e non può certo essere decisa sulla base della prevalenza nelle burocrazie regionali

della tesi contraria o della tesi favorevole alla “doppia assegnazione”.

Certo è che neppure gli assunti dei giudici palermitani, che pure contengono spunti nuovi di zecca, sembrano convincenti, ma a questo punto ovviamente non ci resta che attendere.

(gustavo bacigalupo)

29/03/2019 - Legittimo per le SS.UU. il rimborso dell'IMU dal conduttore al locatore

Lecito per gli Ermellini il patto con cui l'inquilino si addossa tutte le tasse e imposte gravanti sull'immobile, rimborsandole al proprietario sotto forma di integrazione del canone di locazione; e non risulterebbe sol per questo menomato il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

Le SS.UU. della Cassazione (n. 6882 dell'08/03/2019) hanno ritenuto valida la clausola del contratto di locazione immobiliare che addossa al conduttore - per l'intera durata del rapporto - l'onere economico di ogni tassa e imposta relativa all'immobile concesso in affitto, prevedendone il rimborso a favore del locatore-proprietario sotto forma di un'integrazione del canone di locazione pattuito.

E infatti - precisano gli Ermellini - tale clausola non istituisce l'obbligo diretto del conduttore verso il Fisco per il pagamento delle imposte a vario titolo gravanti sull'immobile, ma soltanto quello del pagamento dei relativi oneri nei confronti del locatore; e men che meno trasferisce in capo al conduttore le imposte di cui la legge fa carico al proprietario [che resta nei confronti dell'ente impositore (il Comune in questo caso, trattandosi di IMU) l'unico debitore], ma si risolve per l'appunto in una mera integrazione del canone dovuto.

Quindi, non sarebbe neppure configurabile - come invece era stato lamentato proprio dall'inquilino nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità - una violazione dell'art. 53 Cost [“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”] dato che, così operando, il prelievo fiscale non si rapporterebbe in realtà alla capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta ma a quella di altro soggetto, e cioè l'inquilino stesso.

Infatti, il canone di locazione - conclude la Suprema Corte - è un elemento contrattuale rimesso alla piena autonomia negoziale delle parti che, potendo concordare liberamente (anche) il rimborso degli oneri accessori [tra cui evidentemente anche l'IMU], non violano in alcun modo il principio sancito dall'art. 53 della Costituzione, anche tenuto conto che la normativa in materia di IMU non contempla divieti di patti traslativi.

(stefano lucidi)

01/04/2019 - E-commerce: se nel “listino” figura anche un farmaco soggetto a prescrizione

Da circa un anno vendiamo online anche SOP e OTC, con autorizzazione regionale e bollino ministeriale, e il nostro portale è agganciato sia al nostro magazzino che al deposito dei grossisti di nostro riferimento, i quali tuttavia declinano ogni responsabilità qualora, in seguito

ad un aggiornamento, sfugga qualche farmaco con obbligo di ricetta, che dunque apparirebbe nella nostra e-commerce.

In sintesi, pur essendoci attivati con grossisti e webmaster, da parte nostra non sarebbe facile accorgerci di tale errore visto che si tratta di circa 40000 prodotti ed il sistema non può segnalare in automatico l'anomalia. Nel caso pertanto in cui il prodotto venga acquistato da un cliente e ci accorgessimo dell'errore solo successivamente all'ordine, eliminando subito il prodotto stesso dalla nostra e-commerce, a che tipo di responsabilità andremmo incontro, facendo presente che si sarebbe comunque trattato di un errore non per dolo, cioè con l'intenzione, ma dovuto ad un aggiornamento di sistema?

Secondo l'art. 112-quater del D.lgs 219/2006 [Codice comunitario dei farmaci ad uso umano], “è vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica” e secondo il successivo art 147, comma 4-bis “(s)alvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di farmacie e di esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 [le c.d. parafarmacie - n.d.a.] che mettono in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro duemila a euro diecimila”.

Come vediamo, quindi, la violazione del divieto è assistita da una sanzione penale.

E però, al di là delle sfumature interpretative che possono ruotare intorno all'espressione “mettere in vendita”, per integrare la fattispecie di reato ci pare possa essere sufficiente la circostanza che il sito dia *semplicemente* la possibilità di acquistare anche farmaci con obbligo di prescrizione medica.

Infatti, anche laddove l'acquisto non si perfezionasse per effetto, ad esempio, del controllo intervenuto al momento dell'evasione dell'ordine [e dal quesito può trarsi l'impressione che sia proprio questo il caso], potrebbe pur sempre configurarsi una condotta tale da assumere egualmente rilevanza penale sia pure naturalmente come tentativo [quello in parola, d'altra parte, rientra tra i c.d. “reati di pericolo” per i quali viene colpita la commissione di atti prodromici/anticipatori dell'evento in grado di danneggiare effettivamente il bene giuridico protetto dalla norma e cioè la salute pubblica].

La fattispecie penale [reato consumato o tentato, non fa differenza] in cui Voi potreste incappare presuppone tuttavia la configurabilità dell'intenzionalità e quindi un possibile atteggiamento pur gravemente negligente potrebbe rilevarsi, almeno in astratto, idoneo ad escluderne la sussistenza; senonché, in questo caso non sarebbe forse agevole invocare la scriminante (intesa come carenza) dell'elemento psicologico del reato dato che - nel contesto delle attività professionali [e quella di distribuzione del farmaco certamente lo è] - il grado di

diligenza che si pretende è superiore a quella del “buon padre di famiglia” richiesta all’uomo comune [anche in funzione proprio del bene giuridico tutelato].

Essendo voi, in definitiva, operatori del settore e come tali tenuti al continuo aggiornamento, questo di per sé potrebbe implicare [anche] controlli serrati e meticolosi, potendo dunque rendere la difesa - almeno per tale aspetto e su questo specifico punto - abbastanza difficoltosa.

(federico mongiello)

02/04/2019 - L’aggiornamento in farmacia della “lista di trasparenza”

La lista di trasparenza dei farmaci in fascia C è obbligatoria in farmacia e deve essere consultabile da parte del pubblico; ma i prezzi dei farmaci al pubblico, specie sop e otc, come sapete bene cambiano con una certa frequenza.

In pratica, ogni quanto conviene stamparla e renderla pubblica? 1 volta l’anno è sufficiente?

La farmacia è tenuta a rendere rilevabili dal pubblico i prezzi praticati per tutti i SOP e gli OTC mediante la stampa del listino da posizionare in un punto del locale consultabile dalla clientela, oppure ricorrendo a un monitor, egualmente collocato nell’area del locale farmacia accessibile a tutti i clienti.

La stampa del listino deve essere tempestivamente aggiornata a ogni variazione di prezzo praticato dalla farmacia e dunque non sembrerebbe sufficiente farlo una volta l’anno, come da Lei prospettato.

La soluzione migliore diventa nel concreto, almeno così ci pare, quella del monitor collegato evidentemente al gestionale della farmacia e con l’aggiornamento automatico e tempestivo dei prezzi.

(roberto santori)

02/04/2019 – Super-ammortamento 2018 “salvo” anche se il preventivo aumenta dopo il versamento dell’acconto

Per usufruire del super-ammortamento ho effettuato l’ordine e ho corrisposto un acconto del 20% entro il 31/12/2018 per un bene strumentale che è stato consegnato in farmacia a gennaio 2019, solo che il costo finale si è rivelato più alto del preventivo originale, tanto da far risultare insufficiente l’acconto versato. Ho perso l’agevolazione?

Come sappiamo, la legge di Bilancio 2019 non ha prorogato per il 2019 il c.d. “super-ammortamento”, che quindi è cessato al 31 dicembre 2018 ovvero cesserà, al più tardi, il 30 giugno 2019 per coloro che entro fine anno hanno effettuato l’ordine e corrisposto un acconto pari al 20% del prezzo finale - con riserva di consegna del bene - per l’appunto entro quest’ultima data.

Per venire ora al quesito, in una risposta resa in un recente incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate, con riguardo alla medesima circostanza ma con riferimento al c.d. “iper-ammortamento” [quest’ultimo, invece, prorogato anche per il 2019, sebbene con modificazioni], ha sostenuto che

l’agevolazione viene mantenuta se al momento del versamento l’acconto era corrisposto nella misura corretta sulla base del prezzo finale allora concordato.

Per analogia dovrebbe ragionevolmente potersi concludere in tal senso anche per il “super” [considerando anche che l’“iper” altro non è che una forma maggiorata del “super” e non una diversa agevolazione], ma un espresso chiarimento in questa direzione eliminerebbe naturalmente ogni perplessità.

(stefano civitareale)

03/04/2019 - La vexata quaestio [?] della modifica di sedi dopo la loro assegnazione [...in pendenza del concorso straordinario]

Voi avete sempre sostenuto la tesi secondo cui, in caso di mancato rinvenimento di locali idonei all’interno della sede conseguita nel concorso straordinario, i vincitori, motivando questa mancanza con una perizia, possono aspirare a vedersi modificare la sede in modo tale da includervi un’area più o meno estesa nella quale sia più facile reperire locali.

Ma non ritenete che, stravolgendo in questo modo il bene oggetto del concorso (indubbiamente una circoscrizione può essere più appetibile di un’altra), si lede il diritto sia di chi ha partecipato al concorso straordinario ma non ha indicato quella sede proprio per queste carenze, e sia anche di chi, per la stessa ragione, non ha partecipato affatto?

Non ha quindi ragione chi sostiene “l’immodificabilità delle sedi farmaceutiche a far data dall’interpello”?

In via di principio – ma senza escludere la legittimità di soluzioni diverse per fattispecie in cui siano stati rilevati “d’ufficio” errori macroscopici nelle originarie scelte localizzative del comune [per una o più sedi neoistituite] nella revisione straordinaria del 2012, ci pare di poter senz’altro convenire con chi afferma che ai concorrenti chiamati a rispondere agli interpelli sia necessario dare l’opportunità di esprimere il loro ordine delle preferenze sulla base dei dati conosciuti al momento del bando.

Ma quando si tratti di una sede già definitivamente assegnata sulla quale – nella fase di attivazione dell’esercizio o più generalmente in quella che conduce al rilascio della titolarità - insorgano le gravi criticità cui stiamo talvolta assistendo [e relative in particolare all’insussistenza/irreperibilità all’interno della circoscrizione di locali liberi e/o idonei (e, aggiungeremmo, adeguati anche sotto il profilo economico...)], non sembra che eventuali provvedimenti amministrativi diretti a porvi rimedio possano implicare o recare con sé pericoli di turbativa all’iter concorsuale tali da legittimare una qualunque iniziativa giudiziaria dei concorrenti, perché in ordine a quella sede la procedura si è ormai perfezionata in conformità alla *lex specialis* che disciplina il concorso [quindi anche con lo scorrimento della graduatoria e quello delle preferenze] e poco o nulla rileva l’eventualità che possa poi essere rimessa in gioco nel caso di successiva esclusione dalla graduatoria o di decadenza dall’assegnazione dei vincitori.

Diversamente, oltre ai danni ingiusti che da una

situazione del genere possono derivare agli assegnatari [l'“ingiustizia”, si badi, non viene certo meno per l'avvenuta inclusione in sé della sede tra quelle elencate in una o più risposte all'interpello, anche perché perfino la più sventurata delle sedi messe a concorso – per il serrato meccanismo legislativo – deve fatalmente trovar posto nell'ordine delle preferenze di... almeno un concorrente], il rinvio *sine die* della concreta attivazione della farmacia ad essa relativa indubitabilmente penalizza/penalizzerebbe l'interesse pubblico sotteso all'istituzione e collocazione sul territorio di una qualsiasi sede farmaceutica, così in ogni caso vanificando evidentemente anche uno degli obiettivi dichiarati nell'art. 11 del dl. Cresci Italia, quello di “*favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico*”.

D'altra parte sono fin troppo numerose le sedi istituite nel 2012 e collocate malamente, cioè in aree o zone, se non proprio... desertiche, quantomeno prive oggettivamente di un sufficiente “bacino di utenza” per la modesta consistenza demografica e/o fortemente carenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali di locali [nel senso che si è chiarito poco fa] da adibire all'esercizio di una farmacia.

Si tenga conto inoltre che *in principio* le Giunte comunali erano tenute nelle revisioni straordinarie all'adozione di misure adeguate, in primo luogo, ad “*assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico*” e “*un'equa distribuzione sul territorio*” delle farmacie, e anche – ma solo in seconda battuta e in via secondaria, quando cioè lo consentisse e/o suggerisse il numero degli esercizi neoistituiti e al tempo stesso la distribuzione territoriale dell'intera popolazione del comune – a “*garantire l'accessibilità del servizio*” anche nelle “*aree scarsamente abitate*”, cosicché, laddove emerga l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di attivare una farmacia in una delle zone individuate come bisognose di una maggiore offerta di farmaci, alle amministrazioni comunali è fatto obbligo [anche per il noto principio di rango costituzionale (e comunitario) del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica] di intervenire con ulteriori provvedimenti per riparare a tali situazioni.

Perciò, sia pure con i tempi talora dilatati dei relativi procedimenti, le Giunte sono in realtà giuridicamente tenute a sottoporre a un'ulteriore “revisione” la p.o. approvata nel 2012, e quando necessario a intervenire anche con deliberazioni *ad hoc*, destinate appunto alla sola riconfigurazione di una sede mal delineata [accorpandole, ad esempio, un'altra porzione territoriale ove locali commerciali – sulla base magari di una perizia prodotta dagli stessi assegnatari della sede – siano invece meno difficilmente reperibili] se non addirittura, in vicende naturalmente molto specifiche, al decentramento di sedi infelicemente collocate.

Non possiamo dunque essere d'accordo con chi sostiene, come il quesito riferisce, “*l'immodificabilità delle sedi farmaceutiche a far data dall'interpello*” né condividere

le Sue perplessità circa una paventata lesione del “*diritto... di chi ha partecipato al concorso straordinario ma non ha indicato quella sede proprio per queste carenze*” o men che meno “*di chi, per la stessa ragione, non ha partecipato affatto*”.

Il “non concorrente”, infatti, sol perché tale non può essere portatore di nessun interesse anche lontanissimamente tutelato; ma non pensiamo stia meglio il concorrente che “*non ha indicato ecc.*” perché - anche trascurando quanto già osservato a proposito delle rigide strettoie in cui nell'art. 11 si muove l'ordine delle preferenze e non volendo neppure considerare che quasi tutti i bandi di concorso straordinario contenevano/contengono una clausola di salvaguardia (del tipo “il numero delle sedi e l'indicazione delle zone elencate nel bando potranno subire variazioni per l'effetto di successivi provvedimenti amministrativi o giurisdizionali”) - sta di fatto che l'assegnazione di una sede a un concorrente [che invece l'ha indicata] esaurisce anche l'*iter* concorsuale che la riguarda sottraendola così alla procedura ed escludendo per ciò stesso l'insorgere di qualunque questione di *par condicio* con gli altri concorrenti utilmente graduati, i cui interessi [privati] sono peraltro recessivi rispetto a quelli [pubblici] che possono giustificare la modifica di sedi rivelatesi nel concreto inattivabili.

La sua assegnazione, insomma, restituisce integralmente la sede alla funzione pubblica inerente alla pianificazione territoriale del servizio farmaceutico il cui migliore esercizio [che da par suo implica naturalmente anche gli eventuali interventi sulla sede stessa cui si è accennato] impone però il pieno rispetto del diritto amministrativo e di quello specifico di settore, con la configurabilità pertanto in capo ai titolari delle sedi precedentemente istituite – ove incise illegittimamente da uno o più di tali interventi comunali – di un interesse pretensivo e tutelato dall'ordinamento [questo sì] alla proposizione di rimedi giudiziari.

(gustavo bacigalupo)

04/04/2019 - Tuttora conveniente l'assegnazione di autovetture a dipendenti/collaboratori [in G.U. le tabelle Aci per il 2019]

Ho voluto assegnare una delle due vetture della farmacia in uso anche privato a un dipendente farmacista anche perché mi sembra sia un'operazione fiscalmente conveniente per entrambi. E' così?

Certamente, perché questo *fringe benefit* è tassato *forfetariamente* in capo al dipendente [art 51, comma 1, lett. a) del TUIR] per un valore pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile da apposite tabelle elaborate dall'ACI entro il 30 novembre di ciascun anno [e comunicate al MEF che provvede alla pubblicazione in GU entro il 31 dicembre dello stesso anno, con effetto dal periodo d'imposta successivo], importo al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente/collaboratore e ragguagliato al periodo

effettivo di assegnazione del veicolo.

Il prelievo fiscale per il dipendente avviene quindi su un ammontare notevolmente inferiore al valore economico effettivo del servizio ricevuto.

Per il datore di lavoro, d'altro canto, i costi relativi al possesso/gestione/manutenzione dei veicoli aziendali in questione [perciò quelli concessi in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta] godono di un trattamento preferenziale rispetto agli altri autoveicoli aziendali dato che:

- sono deducibili ai fini delle imposte dirette nella più elevata misura del 70%;
- non soffrono ai fini della deduzione di alcuna limitazione di costo.

Cogliamo tuttavia l'occasione per ricordare che anche quest'anno, con un comunicato pubblicato nel S.O. n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le tariffe ACI per il calcolo del fringe benefit imponibile da includere nel reddito del lavoratore dipendente/collaboratore; se il veicolo che vi riguarda non è presente nelle tabelle ACI l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo come riferimento quello che per le caratteristiche presentate risulta il più simile (Cir. Minfinanze n. 326/1997).

Ecco i mezzi interessati:

1. autoveicoli a benzina in produzione;
2. autoveicoli a gasolio in produzione;
3. autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano, metano esclusivo in produzione;
4. autoveicoli elettrici e ibridi in produzione;
5. autoveicoli a benzina fuori produzione;
6. autoveicoli a gasolio fuori produzione;
7. autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione;
8. autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione;
9. motoveicoli.

Ricordiamo, infine, che si fa riferimento a quelle stesse tabelle anche per il calcolo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e professionisti autorizzati a utilizzare il proprio mezzo per le trasferte aziendali.

(stefano civitareale)

04/04/2019 - Detrazione interessi passivi mutuo prima casa

Mio figlio ha stipulato un mutuo per l'acquisto della prima casa e io e mia moglie siamo cointestatari del solo mutuo. Essendo lui l'unico pagatore delle rate può portare in detrazione l'intero importo degli interessi passivi o solo 1/3? Spero di non fare una domanda banale.

Non è affatto una domanda banale, perché anzi ci pervengono frequentemente quesiti del genere.

Dunque, l'art. 15, comma 1, lettera b) del D.P.R. 917/1986 sancisce che: "(...) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, (...) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un

importo non superiore a 4.000 euro. (...) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente."

Come si vede, la detrazione spetta al contribuente e intestatario del contratto di mutuo che adibisce l'immobile ad abitazione principale, e pertanto occorre un doppio requisito per usufruire del beneficio: essere proprietario dell'immobile e al tempo stesso intestatario del contratto di mutuo.

Nel Suo caso, allora, soltanto suo figlio può portare in detrazione gli interessi del mutuo e precisamente – essendo appunto il solo a poterne beneficiare – un importo pari ad 1/3 degli interessi passivi e degli eventuali oneri accessori.

(andrea raimondo)

05/04/2019 - Aumenta il guadagno se investo nel robot

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, come sappiamo, il c.d. iper-ammortamento del 250% per gli acquisti di macchinari diretti a favorire il processo di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese (c.d. "Industria 4.0").

La Legge di Bilancio 2019 ha successivamente innalzato l'iper-ammortamento dal 250% al 270% per gli investimenti fino a € 2.500.000, realizzati entro il 31/12/2019, con la previsione anche di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 qualora il bene venga ordinato entro la fine del 2019 pagando un acconto almeno pari al 20% dell'importo dell'investimento.

Per le farmacie, e anche questo vi è noto, i beni agevolabili sono sostanzialmente i sistemi di automazione del magazzino, il c.d. robot, nonché le macchine elevatrici e i distributori automatici "intelligenti", acquisiti in maniera tradizionale oppure mediante contratti di leasing.

Se ipotizziamo un investimento di € 100.000 nel sistema robotizzato del nostro magazzino, l'importo verrà dedotto nei vari bilanci - alla stregua di tutti gli altri beni strumentali - mediante quote di ammortamento e l'aliquota applicabile per calcolare il costo da imputare a ciascun anno per tali beni sarà del 15%, ridotta alla metà per il primo anno e quindi pari al 7,5%.

Pertanto, il piano di ammortamento e la relativa maggiorazione del 170% è il seguente:

ANNO	Amm.to	Bonus 170%	Totale Amm.to	Risparmio IRPEF 45%
2019	7.500	12.750	20.250	9.112
2020	15.000	25.500	40.500	18.225
2021	15.000	25.500	40.500	18.225
2022	15.000	25.500	40.500	18.225

2023	15.000	25.500	40.500	18.225
2024	15.000	25.500	40.500	18.225
2025	15.000	25.500	40.500	18.225
2026	2.500	4.250	6.750	3.037
Totali	100.000	170.000	270.000	121.500

Pertanto, il risparmio di imposte è ragionevolmente ipotizzabile nella misura del 45%, considerando cioè l'aliquota marginale IRPEF più elevata del 43% applicabile ai redditi superiori ad € 75.000, oltre alle addizionali regionale e comunale approssimativamente stimate nella misura del 2%, anche se è opportuno ribadire quanto già osservato in altre circostanze, e cioè che tale agevolazione non vale ai fini della determinazione dell'imposta IRAP.

Dall'analisi riportata, quindi, si può evincere agevolmente che, a fronte di un investimento pari ad € 100.000, il risparmio di imposte - seppur diluito in 8 anni - può ammontare a complessivi € 121.500, con un vantaggio effettivo dunque di € 21.500, incrementato di € 9.000 rispetto a quello sempre effettivo di € 12.500 che emergeva nella precedente versione dell'iperammortamento al 250% [come abbiamo evidenziato nella Sediva News del 19/01/2017].

In definitiva, può essere un'opportunità di grande interesse e che merita perciò di essere valutata attentamente.

(franco lucidi)

08/04/2019 - La tesi della Suprema Corte sulla tassazione del patto di famiglia non convince [...ma è purtroppo autorevole]

Con il *patto di famiglia*, si ricorderà, un imprenditore [come un titolare di farmacia in forma individuale] o il detentore di una quota sociale [ad es. di una società titolare di farmacia] trasferisce con atto notarile l'azienda o la quota sociale *a uno o più discendenti* che ritiene meritevoli e capaci di proseguire l'attività esercitata.

Al rogito devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero eredi legittimari [i c.d. *eredi necessari*] se in quel momento si aprisse la successione *mortis causa* nel patrimonio dell'imprenditore, perché devono dichiarare se intendono rinunciare alla loro *quota di legittima*, o se pretendono invece il pagamento del valore di quest'ultima.

In dottrina si discute se il soggetto obbligato al pagamento della *legittima* sia lo stesso beneficiario dell'azienda o della quota sociale, ovvero il disponente [l'art. 768 quater del cod. civ., infatti, è oscuro su questo aspetto], mentre dal punto di vista fiscale al *patto di famiglia* si applicano le norme sulle successioni e donazioni.

Così, ad esempio, il *trasferimento di una farmacia da padre in figlio* mediante *patto di famiglia* sconta un'aliquota del 4% sul valore dell'azienda eccedente la *franchigia* di un milione di euro [quella che caratterizza le liberalità operate in linea retta], un valore che tuttavia va calcolato al netto del valore di avviamento, e però, attenzione, se il beneficiario dichiara esplicitamente nel rogito [come generalmente è] di voler proseguire l'attività per più di cinque anni, il *patto di famiglia* diventa interamente esente dall'imposta, quella appunto sulle donazioni.

Più problematica, sempre dal punto di vista fiscale, è la tassazione della somma liquidata da parte del beneficiario ai legittimari [ad es. ai suoi fratelli], perché qui è insorta ed è stata portata all'esame della Cassazione una vicenda che i giudici di legittimità, con una sentenza di poco tempo fa, hanno risolto a favore della tesi erariale.

Nella specie, il notaio aveva applicato il trattamento previsto per i trasferimenti di beni a titolo gratuito tra i parenti in linea retta, e dunque l'imposta di donazione con l'aliquota del 4% sulla somma liquidata/liquidanda dal beneficiario ai fratelli ma per il solo importo eventualmente eccedente la ricordata *franchigia* di un milione di euro.

È pertanto un'operazione che è stata inquadrata nel rogito come *donazione indiretta* operata dal disponente/imprenditore nei confronti dei fratelli dell'assegnatario/beneficiario dell'azienda o della quota sociale [una liberalità pertanto effettuata anch'essa in linea retta], mentre l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l'imposta di donazione prevista per le *liberalità tra fratelli*, che prevede invece l'applicazione di un'aliquota del 6% sul valore eccedente la ben minore franchigia di € 100.000.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato l'operato dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo, da un lato, che il denaro liquidato ai fratelli non assegnatari dell'azienda proveniva proprio dal beneficiario e non dal patrimonio del disponente e, dall'altro, che il legislatore non ha previsto trattamenti di favore per le attribuzioni compensative effettuate nei confronti dei legittimari non assegnatari dell'azienda o delle quote sociali.

Insomma, la Cassazione ha escluso che alla base del *patto di famiglia* vi sia la volontà dell'imprenditore di compiere una donazione, ancorché indiretta, verso questi ultimi, e di conseguenza la tassazione va applicata in base al rapporto di parentela esistente tra il beneficiario dell'azienda e gli altri legittimari.

È una decisione che francamente desta qualche perplessità soprattutto sul piano strettamente giuridico, tenuto conto che la liquidazione delle somme *dal beneficiario ai fratelli* a tacitazione dei diritti di legittima di questi ultimi, come nell'esempio fatto, non è sicuramente effettuata sulla base del famoso *animus donandi* che costituisce l'"*in se*" della donazione [i fratelli possono anche "odiarsi" tra loro...], ma soltanto in adempimento/esecuzione di un obbligo di legge, quello cioè della liquidazione del loro diritto di legittima.

Anche per queste considerazioni, in definitiva, la soluzione individuata dal notaio in sede di stipula del *patto di famiglia* sembrava la più corretta; ma tant'è e della posizione assunta al riguardo dalla Suprema Corte siamo quindi costretti [almeno fino a che non intervenga una decisione contraria, magari, delle Sezioni Unite] a tenere adeguato conto.

(stefano lucidi)

09/04/2019 - Cedolare secca sui negozi: via libera se cambia (pur tra le stesse parti) l'immobile locato

Sono proprietario di due negozi adiacenti sulla stessa via e ora, liberatosi il più grande, vorrei affittarlo al conduttore del più piccolo - che me lo richiede da tempo - risolvendo consensualmente in anticipo il contratto attualmente in corso.

Posso usufruire per il nuovo contratto del regime di cedolare secca, che, come voi avete già chiarito, è stato esteso per 2019 anche agli immobili commerciali? O vi sono preclusioni?

Ribadendo che l'art. 1, comma 59, della Legge di Bilancio 2019 ha esteso anche agli immobili commerciali la c.d. "cedolare secca" (prima riservata alle sole abitazioni), dobbiamo precisare che tale regime sostitutivo di tassazione sui canoni di locazione è stato reso applicabile: a) alle sole *unità immobiliari di categoria C/1* [negozi e botteghe] di superficie non superiore a 600 metri quadrati [da conteggiarsi con esclusione della superficie delle eventuali pertinenze] locate anche congiuntamente a quest'ultime e: b) soltanto per i contratti stipulati nel 2019.

Nel contempo, per non lasciare spazio ai soliti "furbetti", è stata prevista una misura antielusiva al fine di impedire, ad esempio, la risoluzione fittizia dei contratti in corso nel periodo di imposta 2018 al fine appunto di stipularne uno nuovo e apparentemente quindi diverso, ma con l'unico intento di ottenere l'applicazione della *cedolare secca*.

L'art. 1, comma 59 ultimo periodo, prevede infatti testualmente che "(t)ale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018, risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale" [sottolineatura nostra].

La disposizione per alcuni aspetti suscita per la verità qualche dubbio applicativo e qui di seguito ne indichiamo uno per tutti.

Se in un contratto, pur concluso tra le stesse parti, a mutare non è l'immobile principale ma le *pertinenze* (ad esempio aggiungendo o togliendo un magazzino), il regime agevolato è comunque applicabile? Se l'oggetto del contratto fosse costituito dal solo immobile principale la risposta dovrebbe essere negativa; se, viceversa, si dovesse considerare il complesso degli immobili locati (unità principale e pertinenze) dovrebbe ammettersi il regime agevolato; inutile dire, quindi, che sono necessari chiarimenti ufficiali e al più presto, considerato il breve periodo di applicazione concesso dalla norma vigente.

Ma nel caso descritto nel quesito ci pare di poter concludere senz'altro per l'applicabilità del regime sostitutivo, dato che - se pure è vero che *le parti sono indubbiamente le stesse* del precedente contratto risolto consensualmente - è altrettanto incontestabile che in questa eventualità *l'immobile locato è diverso dal precedente* e tanto basta, se l'italiano ha un senso, per confermare la legittimità dell'eventuale opzione per la *cedolare secca*.

(stefano civitareale)

09/04/2019 - Lo sconto al SSN non è applicabile per "scaglioni"

Sulle differenti percentuali di sconto al SSN, nella DCR delle farmacie, in base al fatturato annuo, gradirei sapere se, per una farmacia non rurale con fatturato maggiore di € 300.000, la maggiore percentuale di sconto sull'importo al netto dell'IVA si applica a scaglioni o su tutto il fatturato.

La domanda nasce dal fatto che nel mio caso, avendo un fatturato nel 2016 inferiore a € 300.000 e avendolo superato non di molto nel 2017, con l'applicazione della maggiore scontistica mi trovo nel 2018 con un importo, da corrispondere alla farmacia da parte del SSN, inferiore in valore rispetto al 2017 pur avendo realizzato importi maggiori.

L'ultimo periodo del comma 40 dell'art. 1 della l. 662/1996, nel testo applicabile *ratione temporis* e perciò prima delle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2019 [che, come avrete certo presente, esenta dagli sconti le farmacie con un fatturato SSN fino ad € 150.000], prevede che "per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento".

Non è applicabile dunque uno sconto per "scaglioni", ma per intero e su tutto il fatturato, cosicché, se in un determinato anno la farmacia ha superato il limite [anche per... un solo euro] di € 300.000, lo sconto sarà pieno, con la conseguenza da Lei indicata che l'importo che il SSN dovrà rimborsare alla farmacia sarà inferiore rispetto all'anno precedente (pur avendo realizzato importi maggiori), proprio perché lo sconto sarà appunto di entità superiore.

(stefano lucidi)

10/04/2019 - Un'importante decisione del CGARS sul decentramento di sedi farmaceutiche

Sono state appena depositate quattro sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che recano tutte la data dell'8 aprile e i nn. 316, 317, 318 e 319.

Rinviando l'esame delle altre tre (se ne varrà la pena) a una diversa circostanza, ci limitiamo oggi all'analisi della sentenza n. 316 perché vi si colgono notazioni anche molto significative che meritano più di un cenno, ricordando tuttavia ai più distratti che la sezione giurisdizionale del CGARS (istituito per ampliare ulteriormente l'autonomia della Regione Sicilia) esercita

sul territorio siciliano le funzioni giurisdizionali altrimenti di competenza di una delle quattro sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Qui dunque il CGARS decide, respingendolo, l'appello del Comune di Palermo contro la sentenza del Tar Sicilia n. 914/2015 che aveva accolto [sia pure non integralmente, come vedremo] il ricorso di un titolare di farmacia di Palermo diretto a una declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere in ordine all'istanza da lui avanzata per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 l. 362/91 al trasferimento/decentramento del proprio esercizio dall'attuale ubicazione nel centro storico del capoluogo siciliano a un'altra zona del territorio comunale.

Il Comune aveva infatti ritenuto il provvedimento "esclusivamente ascrivibile alla Regione", che da par suo si era dichiarata anch'essa incompetente [seguendone poi un curioso quanto sterile ping pong ...]: di qui l'estensione dell'impugnativa di quel titolare della farmacia anche alla nota con cui la Regione aveva ribadito "l'assoluta estraneità dell'Amministrazione regionale ai procedimenti attivati" [da alcuni titolari di farmacia tra cui naturalmente il ricorrente originario], nonché alla nota con cui il Comune aveva spiegato il mancato riscontro dell'istanza anche con l'asserita necessità dell'adozione di un preventivo atto di pianificazione, cioè in pratica di un provvedimento di revisione della p.o..

Il ricorrente, però, oltre all'annullamento degli atti appena citati [e prima ancora alla declaratoria di illegittimità del silenzio originariamente serbato sull'istanza sia dal Comune che dalla Regione] aveva anche richiesto l'accertamento giudiziale della fondatezza dell'istanza e la condanna del Comune e/o della Regione, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 5 l. 362/91 al trasferimento/decentramento della sede (e quindi della farmacia) in un'altra zona del territorio, essendosi concluso secondo il ricorrente il procedimento e non residuando ulteriori margini di esercizio della discrezionalità, nè essendo a suo dire necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

Il Tar, accogliendo (parzialmente) il ricorso:

a) aveva affermato la competenza comunale;

b) aveva ritenuto non necessario – perché, quanto alla fattispecie in discussione, non espressamente prescritto dall'art. 5 - che il provvedimento autorizzativo sia assunto all'esito di un procedimento di revisione ordinaria della p.o.;

c) ma aveva respinto la domanda di condanna dell'una e/o l'altra amministrazione al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento/decentramento.

Sul punto sub a), condiviso dal CGARS, non c'è da aggiungere granché: siamo sempre stati infatti tutti convinti [lo abbiamo sostenuto fin dalla Sediva News del 31/10/2012: "Il punto sulla Riforma-Monti"] che l'aver rimesso all'esclusiva competenza comunale ogni attribuzione in tema di territorializzazione del servizio

farmaceutico non poteva che recare con sé anche l'implicita sostituzione del Comune alla Regione nell'esercizio dei poteri previsti nell'art. 5 della l. 362/91. D'altra parte, se è il Comune che "identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine, ecc.", non può essere ragionevolmente che il Comune a poter/dover valutare anche se "risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione ecc." di cui al primo comma dell'art. 5 [il c.d. decentramento d'ufficio], ovvero le "esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione ecc." indicate nel secondo comma dello stesso articolo [il c.d. decentramento a domanda].

La giurisprudenza ha avuto bisogno di qualche tempo per riconoscerlo, ma ormai è costante in questa direzione e dunque il CGARS non ha in realtà detto nulla di sorprendente.

Reca invece almeno uno spunto nuovo, che tuttavia potrà rivelarsi un precedente molto importante, l'assunto del Tar riferito sub b) e anch'esso condiviso dal CGARS, perché il CdS – nella sentenza del 22/08/2013 n. 4257 – aveva ritenuto che anche il decentramento c.d. "a domanda" potesse/dovesse essere innestato/disposto solo nell'ambito di un procedimento di revisione ordinaria, non tenendo conto della diversità di formulazione tra i due commi e anzi affermando che "la presenza dei due commi... sia frutto di un errore di coordinamento occorso nella redazione del testo... ecc." [una breve disamina di questa decisione sta nella Sediva News del 3/12/2015: "L'amministrazione competente per "decentramento" di sedi farmaceutiche ecc".

Per la verità, da allora il CdS si è discostato, e non solo incidentalmente, da tale assunto in più di una circostanza ma oggi il CGARS ha dissipato qualsiasi residuo dubbio, se mai ve ne fossero ancora, distinguendo in termini non equivoci il decentramento "d'ufficio" di cui al comma 1 dell'art. 5 da quello "a domanda" previsto nel comma 2 e precisando che l'assenza in quest'ultimo di un qualsiasi riferimento alla "revisione della pianta organica delle farmacie" - che è quel che invece precisa testualmente il comma 1 - permette di concludere che "la revisione dello strumento di pianificazione generale [la revisione ordinaria, ovviamente] non deve necessariamente precedere l'autorizzazione al decentramento, in quanto la ridefinizione della distribuzione nel territorio delle farmacie può conseguire anche a eventuali trasferimenti disposti su domanda dell'interessato".

E' un chiarissimo punto di arresto giurisprudenziale che, se confermato in prosieguo, può rivelarsi una robusta base di sostegno per le tante farmacie che, bisognose di sopravvivere, anelano a uno spostamento ben oltre i confini della sede di pertinenza [spesso infatti altrettanto infelice...] e quindi in un'altra zona del territorio comunale.

Infine, quanto alla reiezione della domanda di condanna [del Comune e/o della Regione] riferita sub c), il Tar aveva chiarito che la partecipazione dell'Ordine dei Farmacisti anche allo specifico procedimento di autorizzazione al trasferimento/decentramento di una

sede/farmacia [al pari del resto di altri procedimenti disciplinati dalle norme settoriali sia statali che regionali e, primo fra tutti, del procedimento di revisione della p.o., sia di quella straordinaria del 2012 che di quelle ordinarie successive] è espressamente prevista dalla legge - appunto l'art. 5, comma 2 - ed è pertanto obbligatoria la sua acquisizione, nonostante si tratti di un parere non vincolante ed espressione di interessi legittimi non propriamente coincidenti con quelli sottesi alla funzione pubblica attribuita all'amministrazione titolare del procedimento.

Né può deporre diversamente - avevano ulteriormente precisato i giudici di primo grado - il notevole lasso di tempo eventualmente seguito all'istanza, perché il parere dell'Ordine va in ogni caso formalmente richiesto, ferma la facoltà dell'Ordine di non renderlo.

Senonché, qui il CGARS non si pronuncia anche se sarebbe stato forse utile conoscerne l'avviso: ma il ricorrente non aveva proposto appello incidentale contro la sentenza del Tar e dunque il CGARS non doveva occuparsene.

Da ultimo una censura alla decisione del CGARS che, nell'ultimo periodo del capitolo 5.3, così assume: "A conferma della bontà delle conclusioni cui è pervenuto il Tar può osservarsi che l'evoluzione della normativa valorizza il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l'autorizzazione della pubblica autorità come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto; pertanto la discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l'inesistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione medesima".

Francamente a noi questa pare una scivolata vera e propria del Supremo Consesso siciliano, perché sembra confondere macroscopicamente, quanto sorprendentemente, il decentramento di sede con lo spostamento della farmacia all'interno della sede stessa, perché quelle sono considerazioni che possono valere - a tutto concedere, perché in realtà non ci sentiamo di dividerle parola per parola... - soltanto per il trasferimento nella sede.

Così almeno finché nel sistema una pianta organica [comunque la si voglia chiamare] "mapperà" tante sedi farmaceutiche per quante sono le farmacie istituite sul territorio...

(gustavo bacigalupo)

11/04/2019 - Farmacia rurale e parafarmacia: separazione dei relativi volumi di affari ai fini dell'indennità di residenza

Sono un farmacista rurale di una sede con 3/400 abitanti. Tutti gli anni, di questi tempi, mi trovo nella possibilità di richiedere l'indennità di residenza ed il contributo aggiuntivo.

Dal 2009, per ragioni di sopravvivenza economica, ho aperto una parafarmacia a 7 km dalla sede con la stessa partita iva.

Se nei primi anni, la ASUR mi riconosceva il contributo aggiuntivo perché, grazie ai vostri preziosi collaboratori, scorporavo il fatturato della parafarmacia dal totale della farmacia, da due anni a questa parte non me lo pagano più dicendo che la legge fa fede al rigo VE40 della denuncia iva.

Ad esempio, quest'anno il mio fatturato ai fini iva è superiore alla quota limite di circa 16000 euro.

Chiedo: c'è un vuoto normativo al riguardo o esiste un'alternativa tecnica che mi permetta di giustificare la divisione dei fatturati?

In effetti, la L.R. Marche n. 4/2015 fa riferimento al "volume d'affari" sia per la determinazione dell'indennità di residenza (art. 18) che per quella aggiuntiva (art. 19).

La nozione di volume d'affari richiama immediatamente la legge Iva (D.P.R. 633/72) e in particolare l'art. 20, per il quale il volume d'affari è dato dall'"(...) ammontare complessivo delle operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare".

Nel caso di esercizio di più attività, questa grandezza viene determinata cumulativamente ed unitariamente per tutte le attività esercitate (farmacia e para-farmacia nel nostro caso) ai sensi dell'art. 36, comma 1, D.P.R. 633/72, originando così la criticità denunciata nel quesito, a meno che... non si opti per la separazione delle due attività ai fini Iva, e di tale opzione - ove Lei ritenga di avvalersene - sarà naturalmente il nostro Studio ad occuparsi, previa intesa con i nostri collaboratori di riferimento.

In tale evenienza, infatti, è possibile determinare separatamente per ciascuna delle due attività il relativo volume d'affari, potendo [anzi dovendo] in tal modo compilare nella dichiarazione Iva quadri distinti per ognuna delle due (farmacia da una parte e para-farmacia dall'altra) e inviare all'ASUR soltanto i quadri riferiti alla farmacia con evidenza documentale del relativo volume d'affari.

(tullio anastasi)

12/04/2019 - Modifiche al registratore di cassa dal 1° luglio p.v.?

Vorrei cortesemente qualche chiarimento in merito alla gestione dei registratori abilitati all'invio telematico dal 1 luglio 2019.

Sono in contatto con una ditta installatrice di misuratori di cassa per la sostituzione dell'apparecchio vecchio; i tecnici sostengono che dal 1 luglio dovranno obbligatoriamente battere gli scontrini per reparti dedicati alle aliquote iva.

Sono in regime contabile in ventilazione dell'iva e finora non ho mai distinto le battute per aliquota iva, ma ho usato un solo reparto.

Le specifiche tecniche relative al file per la trasmissione telematica dei corrispettivi (che allego) elencano in diversi punti dei flag che specificano la scelta del regime ventilazione iva.

In altri termini l'Agenzia delle Entrate riceverebbe a fine

giornata il totale dei corrispettivi con la specifica che si tratta di un totale in ventilazione iva.

Chiedo pertanto se dal primo luglio sarà davvero obbligatorio distinguere le battute per aliquota per chi ha scelto la ventilazione iva o se è soltanto un'idea del tecnico dei registratori di cassa.

Non ho trovato nessun riferimento di legge che si esprime in tal senso. Grazie

Come da Lei esattamente indicato, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto l'obbligo di inviare telematicamente e quotidianamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei corrispettivi da parte degli utilizzatori dei registratori di cassa.

Tale adempimento, come noto, decorre dal 1° luglio 2019 per le imprese con volume d'affari 2018 superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

La disposizione non può essere – ed in effetti non lo è - in “contrasto” con il DM 3495 del 24 febbraio 1973, che disciplina il notissimo metodo della ventilazione dei corrispettivi, consistente – come sappiamo - nell'annotare l'ammontare giornaliero degli incassi senza la distinzione per aliquota Iva, per poi determinare l'imposta in essi compresa con un criterio di conteggio forfetario e proporzionale agli acquisti di merce effettuati durante l'anno.

Di conseguenza, la proposta dei tecnici della ditta installatrice dei registratori di cassa - di assegnare sull'apparecchio specifici reparti ad altrettante aliquote iva – comporterebbe la perdita del beneficio della ventilazione, che naturalmente è un beneficio anche di ordine pratico perché permette di non doversi preoccupare dell'aliquota iva da applicare in ciascuna vendita.

Non sembra quindi una proposta divisibile.

Del resto, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri e delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicano che coloro che si avvalgono della ventilazione dei corrispettivi devono compilare il “record di tipo 3”, che contiene l'ammontare dei corrispettivi senza distinzione di aliquota, a differenza di chi invece non si avvale della ventilazione che infatti compila il “record di tipo 2”, contenente l'ammontare dei corrispettivi distinto appunto per aliquota.

Crediamo insomma che Lei possa continuare ad operare sul registratore di cassa esattamente come ha operato sino ad oggi.

(roberto santori)

12/04/2019 - Ai fini IMU un mese è computato per intero se il possesso dell'immobile si è protratto almeno per 15 giorni

Sto vendendo casa e la data del rogito dovrebbe essere il prossimo 18 aprile. Per quanti mesi dovrò pagare l'Imu: tre (cioè da gennaio a marzo) o quattro, includendo quindi anche aprile?

L'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011 dispone che il pagamento dell'imposta deve essere proporzionale alla

quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Pertanto, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni va anch'esso computato per intero e quindi, per quel che La riguarda, l'Imu andrà corrisposta per 4 mesi.

(andrea raimondo)

15/04/2019 – Imu e Tasi: l'efficacia delle delibere comunali è condizionata alla loro pubblicazione sul sito internet del MISE

Mi è appena arrivato un avviso di accertamento IMU per aver applicato un'aliquota inferiore rispetto a quella deliberata dal Comune. Il problema però sta nel fatto che la delibera comunale che ha aumentato l'aliquota IMU rispetto all'anno precedente non risulta pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze e quindi parlando con un amico commercialista mi ha detto della possibilità di richiedere l'annullamento dell'avviso. Potete confermarlo?

L'art. 13 del D.L. 201/2011, comma 13-bis, sancisce che “(...) i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”

Come ci spiega la stessa norma, la pubblicazione – sul sito www.finanze.gov.it – costituisce condizione di “efficacia” dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

Per assolvere a tale adempimento, i comuni devono pertanto inserire sul sito internet delle Finanze gli atti deliberativi entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno.

La perentorietà di tale termine implica che, nel caso in cui i comuni contravvengano a quanto prescritto nella citata disposizione, i contribuenti [e stiamo quindi anche nel Suo caso] dovranno autoliquidare IMU e TASI sulle proprie consistenze immobiliari applicando le aliquote in vigore nell'anno precedente.

Lei potrà perciò richiedere – facendo affidamento sul buon esito della richiesta - l'annullamento dell'avviso di accertamento ricevuto.

(andrea raimondo)

15/04/2019 – La registrazione contabile della DCR quando la farmacia non ha optato per la ventilazione

In questa nostra Rubrica, tentiamo di soddisfare anche le richieste di commercialisti [come il vostro] o di consulenti del lavoro, ma con assoluta priorità ci dedichiamo per ovvie ragioni a quelle che provengono dalle farmacie da noi assistite, ma anche, per il ruolo che svolgono, a quelle di Ordini dei farmacisti, di Associazioni sindacali di titolari di farmacia e delle Asl.

Ma evidentemente non possiamo fronteggiarle tutte, specie quando siano molto articolate e specifiche: però

non è questo il caso perché i vs. quesiti, anche se numerosi, sono di pronta e agevole risposta.

Dunque, la farmacia - per la gestione fiscale della DCR - è tenuta ad assolvere a due adempimenti: il primo, puramente formale, introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 1983, consiste nell'emissione - al momento della presentazione della DCR - di uno scontrino fiscale con la dicitura "*corrispettivo non pagato*"; il secondo, invece, si traduce nell'obbligo di emettere lo *scontrino definitivo* all'atto dell'effettivo pagamento da parte dell'Asl e all'aliquota iva del 10% per coloro che [come il vs. Studio] non si avvalgono della *ventilazione*, completando in tal modo ai fini dell'iva il ciclo finanziario delle forniture al SSN.

Con questo duplice adempimento la farmacia può del resto beneficiare dell'*esigibilità differita* dell'iva "contenuta" nella DCR e rinviare pertanto il versamento dell'imposta all'effettivo incasso del corrispettivo.

Bisogna però tenere presente che il momento impositivo ai fini iva - e quindi anche quello dell'emissione dello scontrino "*definitivo*" - non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari (come Credifarma o simili) per l'anticipo delle "distinte", ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni *da parte dell'ente erogatore*.

Inoltre, è opportuno precisarlo, l'importo da battere sugli scontrini è il valore esposto [nella "*distinta contabile*" che ci è stata trasmessa a titolo esemplificativo] nel campo identificato dalla lettera "R" pari a Euro 5.869,73 da maggiorare con le trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali, pari a Euro 65,30 e Euro 1,45, indicate rispettivamente nei campi identificati con le lettere "N" e "O", che rappresentano infatti tutti costi da contabilizzare nel *conto economico* e perciò non comportano la riduzione né dell'imponibile, né dell'iva.

(*roberto santori*)

16/04/2019 - Transazioni con i dipendenti nel corso del rapporto di lavoro

Chiedo il Vostro parere per un problema sorto con le mie due collaboratrici farmaciste.

Per una svista, direi imperdonabile, il consulente del lavoro locale non ha inserito nelle loro buste a suo tempo (da oltre 10 anni) l'indennità Quadri a partire dopo i due anni dalla loro assunzione.

Per mia insistenza negli anni avevo inserito nelle loro buste-paga dei consistenti benefit.

A partire da gennaio abbiamo normalizzato la situazione inserendo una certa somma mensile ma togliendo i benefit dalle buste.

Abbiamo concordato una conciliazione per il passato per cui dovrò corrispondere ad una 3.500 euro e all'altra circa 6.500.

Quesito: come corrispondere le somme in busta paga e come soprattutto tassarle?

Versarle per intero oppure rateizzarle?

E' possibile utilizzare la "tassazione separata", come da loro richiesto, dato che ad oggi la loro aliquota irpef è variata rispetto agli anni passati?

È una vicenda che evidenzia, pur senza un conflitto in sede giurisdizionale, un'autentica controversia in materia di lavoro a fronte della violazione di diritti e/o aspettative derivanti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva.

Come da Lei indicato, la soluzione trovata/concordata è stata quella di una conciliazione che può essere correttamente definita una "transazione semplice", che si configura infatti quando le parti modificano alcuni aspetti del rapporto preesistente, ma senza intervenire sulla natura del rapporto stesso al quale la transazione si riferisce (Cass. Civ. sez. II, 5295/78).

Trattandosi, poi, di *diritti disponibili* - che possono legittimamente essere oggetto di accordo - va individuata la corretta modalità di stipula, trovando una soluzione che garantisca entrambe le parti mettendo però al tempo stesso al riparo il datore di lavoro [qui la farmacia] da possibili forme di impugnazione da parte del lavoratore.

Va pertanto precisato che gli atti dispositivi dei lavoratori sono validi ed efficaci (quindi non impugnabili) se sono contenuti all'interno di conciliazioni concluse presso le sedi stabilite dalla legge, ove la presenza di "terzi soggetti" permette di appurare la volontà abdicativa e/o transattiva del lavoratore (art. 2113 c.c.).

Ora, non essendo nel Suo caso ancora intervenuta l'autorità giudiziaria, la "*sede protetta*" che potrete scegliere sarà, alternativamente, la Commissione provinciale di conciliazione (art. 410 c.p.c.), la sede sindacale (art. 411 c.p.c.) ovvero enti bilaterali.

L'accordo potrà comunque certamente prevedere soluzioni di rateizzazione del dovuto e perciò soffermiamoci un istante sulle modalità di tassazione delle somme percepite dal lavoratore, focalizzando l'attenzione sul fatto che la transazione è intervenuta durante lo svolgimento del rapporto lavorativo.

Partiamo allora dall'art. 17, lett. a) TUIR, per il quale sono soggette a *tassazione separata* solo "*le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di transazioni relative alla risoluzione del rapporto*".

Lo stesso articolo, ma alla lett. b), disciplina il Suo caso, perché regola il trattamento fiscale delle transazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro subordinato e l'imposta si applica separatamente su "*gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti*".

In conclusione, come forse sarà ormai chiaro, è dunque opportuno che accediate a una conciliazione in sede appunto "*protetta*", che come tale potrà prevedere anche forme di rateizzazione, con l'applicabilità del regime di

tassazione separata alle somme erogate in esecuzione dell'atto di conciliazione.

(giorgio bacigalupo)

17/04/2019 - Il Mod. F24 per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche secondo i calcoli dell'Agenzia delle Entrate

Come abbiamo anticipato (v. *Sediva News del 17/01/2019*), per effetto del Decreto del Ministro Economia e Finanze del 28/12/2018 l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (FE) che recano cessioni di beni/prestazioni di servizi non assoggettati a Iva è assolta virtualmente con riferimento ai documenti emessi in ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo alla conclusione del trimestre.

Per le FE emesse nel primo trimestre 2019 – che costituisce il banco di prova della novità - il pagamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato entro il 23 aprile, termine così differito per effetto delle festività pasquali.

COSA HA FATTO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel portale *Fatture & Corrispettivi* è stato attivato da qualche giorno il servizio che consente di visualizzare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle FE trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

In particolare, il servizio indica il numero di FE per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo [valorizzando nella compilazione del documento il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta (2 euro)] e il totale del tributo dovuto.

Il pagamento può essere effettuato:

a) utilizzando il servizio presente nell'area riservata dello SDI con addebito su conto corrente bancario e/o postale, ovvero:

b) utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate sempre nell'area riservata dello SDI.

Riportiamo qui di seguito un'esemplificazione della relativa schermata in cui si evidenzia la nuova funzionalità denominata "Pagamento imposta di bollo".

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	Trimestre	N. Documenti emessi	Totale imposta di bollo indicata nei documenti emessi €	N. Documenti dichiarati	Totale imposta di bollo indicata €	Attestazioni di presentazione / pagamento	Stato del pagamento	Calcolo pagamento bollo
0485430063	PILL8778459510	2019	I trimestre	02	60,00	02	194,00			

COSA STA FACENDO IL NOSTRO STUDIO

Lo Studio sta accedendo al portale *Fatture & Corrispettivi* dei suoi clienti che nel corso del trimestre precedente (in questo caso nel primo trimestre 2019)

hanno emesso FE esenti Iva per visualizzare, come detto, il conteggio effettuato dall'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta da ognuno e generare il mod. F24 di pagamento, cosicché:

a) qualora la farmacia abbia conferito allo Studio il mandato per il pagamento telematico dei mod. F24, l'ammontare dell'imposta verrà addebitato alla prevista scadenza e alla farmacia verrà inviato il fac-simile del relativo mod. F24 come preavviso di pagamento e la piena conoscenza da parte della farmacia della somma che verrà liquidata;

b) qualora invece la farmacia provveda personalmente al pagamento, il fac-simile del mod. F24 le permetterà di procedere alla liquidazione della somma dovuta entro la data predetta del 23 aprile 2019.

COSA DEVONO FARE LE FARMACIE

A parte pagare o vedersi addebitato l'ammontare dell'imposta, assolutamente nulla.

(Studio Associato)

17/04/2019 - Remissione in bonis del contribuente

La "remissione in bonis" è una figura introdotta nell'ordinamento tributario dall'art. 2 del d.l. 16/2012, in base al quale il contribuente - che abbia dimenticato di esercitare un'opzione o di inviare una comunicazione per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali - può rimediare alla disattenzione effettuando la comunicazione o eseguendo l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista dalla normativa vigente.

Ad esempio, la mancata presentazione dei "moduli Enea" compilati dal tecnico che ha completato le opere di ristrutturazione - per usufruire del credito d'imposta connesso alle spese sostenute per il c.d. "risparmio energetico" - si può definire ricorrendo appunto alla "remissione in bonis", versando una sanzione di euro 250 con il modello F24 *elide*, con riferimento al codice 8114, contestualmente alla spedizione dei moduli stessi.

Le regolarizzazioni sono tuttavia ammesse a condizione che non siano state contestate le violazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria e, come detto, il versamento ridotto va effettuato nel termine previsto per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'avvenuta regolarizzazione.

(franco lucidi)

17/04/2019 - Ristrutturazione dello studio medico: nessuna detrazione del 50%

Sono socio di una snc titolare di farmacia che ha affittato a uno studio medico una stanza del locale della farmacia (categoria catastale C1) ma naturalmente separato da quello adibito all'esercizio dell'attività.

L'immobile necessita di opere di ristrutturazione muraria, impianti idrico-sanitari, climatizzazione. Può la società fruire della detrazione del 50% come ristrutturazione e dell'Iva agevolata al 10%?

Pur senza voler entrare nei particolari di questa specifica

vicenda [e soprattutto sull'effettiva separazione tra la stanza affittata e il vero e proprio locale farmacia], la risposta non può comunque che essere negativa.

La detrazione del 50% per le opere di ristrutturazione edilizie può infatti essere applicata solo con riguardo a edifici residenziali e/o relative pertinenze, mentre qui si tratta di interventi realizzati su un'unità commerciale e dunque la detrazione non è consentita.

Lo stesso può dirsi in sostanza anche per l'aliquota iva: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono dunque assoggettati all'aliquota ordinaria del 22%, perché quella del 10% è applicabile soltanto per le opere concernenti, come appena detto, le unità a prevalente destinazione abitativa.

(andrea raimondo)

18/04/2019 - Deve essere elettronica [anche] la fattura del fisioterapista alla farmacia per le prestazioni rese a favore dei suoi clienti

Tra i vari servizi offriamo in farmacia, da quasi un mese, anche le sedute fisioterapiche che i professionisti devono fatturare non direttamente alla clientela ma - con una certa periodicità - alla farmacia.

Sia noi che i fisioterapisti, tuttavia, non sappiamo in che formato devono essere emesse queste fatture: cartacee, trattandosi pur sempre di prestazioni rese a persone fisiche, oppure elettroniche, considerando che la fattura viene emessa alla farmacia?

Sull'argomento si registra una recente risposta a un interpello (n. 78/2019) dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce un chiarimento importante proprio in tema di fatturazione elettronica (FE) delle prestazioni rese dai fisioterapisti, di cui talora si avvalgono – come nel vs. caso – anche le farmacie per la propria clientela nel quadro della c.d. “farmacia dei servizi” tracciato dal D.lgs. 153/2009.

Come sappiamo, l'art. 10-bis del D.L. 23/10/2018, n. 119 [convertito, con modificazioni, dalla L. 1712/2018 n. 136] ha posto il divieto - per il solo periodo di imposta 2019 - di documentare tramite FE le operazioni effettuate dai soggetti (tra i quali ovviamente anche le farmacie) tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della redazione della dichiarazione precompilata.

La norma, riferendosi astrattamente all'obbligo di invio, vieta inoltre l'uso del formato elettronico anche nell'ipotesi in cui, per effetto di un'eventuale opposizione da parte del sostenitore della spesa, la comunicazione non debba essere fatta.

Successivamente l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 14/12/2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11/02/2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che “(l)e disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al STS [tra i quali attualmente anche i fisioterapisti] con riferimento alle fatture relative alle

prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Chiarito questo, l'Agenzia precisa infine che i fisioterapisti:

➤ allorché fatturino *direttamente* le proprie prestazioni ai pazienti *non devono mai emettere FE* [e questo, almeno per il momento, sempre per tutto il 2019];

➤ qualora rendano le proprie prestazioni per il tramite di terzi [come evidentemente è proprio il caso della farmacia], fatturando a questi ultimi e non direttamente ai clienti finali, sono invece obbligati a emettere FE [salvi eventuali esoneri che possano riguardarli secondo i principi generali, come quando si tratti di soggetti che operino nel c.d. “regime forfetario”]. Senza quindi ombra di dubbio, il nostro fisioterapista - se fattura il compenso della propria attività direttamente alla farmacia, come nel vs. caso, dovrà rilasciare a quest'ultima regolare FE via SDI.

(stefano civitareale)

18/04/2019 - Adeguamento Istat per marzo 2019

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi a *marzo 2019*.

Rispetto al mese precedente, l'indice è salito allo 0,2%; quello annuale è invariato ed è quindi pari allo 0,8% mentre l'indice biennale è passato dal precedente 1,3% all'1,5%.

Quindi, in ragione *annuale* la variazione del canone di locazione è dello 0,600% (il 75% di 0,80) e quella *biennale* è parò all'1,125% (il 75% di 1,50).

(Studio Associato)

19/04/2019 – Le (comprensibili) perplessità di un'Asl su alcuni “incroci” societari

Da oltre un mese nei ns. uffici è ferma una pratica concernente l'avvenuta trasformazione, con atto notarile di conferimento, di una farmacia individuale in una srl con l'unico socio rappresentato proprio dal farmacista ex titolare.

I dubbi del nostro dirigente riguardano in primo luogo la legittimità di questa operazione anche per come è stata attuata e quindi se alla srl dobbiamo ora rilasciare la titolarità della farmacia.

Inoltre il farmacista ex titolare vorrebbe sapere preventivamente, cioè prima di intraprendere altre iniziative, se l'acquisizione di una quota maggioritaria di una snc anch'essa titolare di farmacia può essere effettuata dalla srl come società o se invece è necessario che avvenga personalmente a nome suo.

Continua, ed è anzi in piena evoluzione, la stagione dei dubbi su quel che è lecito e quel che non lo è in tema di partecipazioni a società titolari di farmacia, come rileviamo anche da questa email.

Intanto, focalizzandoci dapprima sull'ammissibilità di una srl unipersonale titolare di farmacia e ripercorrendo un po' l'iter di alcune nostre analisi precedenti, ricordiamo che l'art. 7, comma 1, della L. 362/91 [riscritto dall'art. 1, comma 157, lett. a), della L. 124/2017] dispone ora – come sappiamo ormai molto bene - che “sono titolari dell'esercizio della farmacia

privata le persone fisiche, in conformità delle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”.

E però, sono sicuramente società di capitali tanto le *srl pluripersonali* come le *srl unipersonali* che non possono infatti essere considerate un tipo/forma di società a sé stante, come depone l’art. 2463, comma 1, c.c. secondo cui la *srl* “può essere costituita con contratto o con atto unilaterale”, così ammettendo la possibilità dell’unicità del socio fin dalla costituzione della società come in un qualunque momento successivo della vita societaria.

Se trascuriamo del resto alcuni aspetti meno rilevanti, nel sistema civilistico oggi in vigore la *srl unipersonale* differisce dalla *srl pluripersonale* soltanto per talune anche se importanti disposizioni di garanzia nei confronti dei terzi, previste a bilanciamento proprio dell’unipersonalità della compagine sociale: e quella più cospicua è senz’altro la disposizione del comma 2 dell’art. 2462 c.c., che afferma la *responsabilità illimitata* dell’*unico socio* nel caso in cui egli non abbia esattamente adempiuto agli obblighi previsti in materia di conferimenti e di pubblicità *ex artt.* 2464 e 2470 c.c.

In definitiva, per sciogliere il primo dei vs. dubbi, le *srl unipersonali* devono ritenersi pienamente ammesse (anche) alla titolarità di farmacie, esattamente come le loro “sorelle” pluripersonali.

Va dunque considerata legittima, non ravvisandosi ragioni per pensarla diversamente, l’avvenuta “trasformazione” della farmacia [proprio secondo le modalità precisate nel quesito, che sono d’altronde le più ortodosse] *da impresa individuale a impresa societaria*, con tanto di trasferimento [anche] della titolarità dell’esercizio da un *soggetto/persona fisica* a un (altro e diverso) *soggetto/società*, perché è indifferente che quest’ultima si sia risolta in una *srl unipersonale* costituita mediante conferimento dell’azienda-farmacia da parte del titolare individuale venuto ad assumere nella *srl* la veste di *unico socio*.

Come ci pare di aver già osservato, questa vicenda può esteticamente piacere o non piacere, ma non riusciamo a scovare ragioni per ritenerla impedita, o anche semplicemente resa difficoltosa, dall’assetto normativo scaturito dalla l. 124/2017, anche se in fase appena iniziale di analisi giurisprudenziale.

È un’analisi, peraltro, non certo avviata nel migliore dei modi visto il discutibile e discusso parere del Consiglio di Stato del 3 gennaio u.s., e pertanto qualche incertezza – via via che l’approfondimento dell’agrovigliata vicenda delle incompatibilità andrà avanti e soprattutto se volgerà verso il consolidamento di tutte le tesi del CdS – potrebbe circondare anche l’assunzione della titolarità di una farmacia da parte di una *srl unipersonale*, e magari spingere, chissà, verso conclusioni per alcuni aspetti diverse da quella da noi delineata poco fa [circa la piena rilevanza anche per il diritto amministrativo, con le conseguenze di cui si è detto, della “trasformazione” da *individuale a societaria* di una farmacia con l’ex titolare quale unico socio della *srl* conferitaria dell’azienda

farmaceutica].

Si pensi, ad esempio, all’eventualità che la giurisprudenza amministrativa [che è imprevedibile quando ricerca la *ratio* di una norma o di un sistema...] ritenga estensibili al *socio unico* – invocando, perché no?, il divieto di *abuso del diritto*, sempre più a sua volta oggetto di... “abusi” interpretativi - tutte o alcune delle disposizioni che disciplinano il *titolare individuale*, con il “rischio” che *socio unico* possa essere soltanto un *farmacista idoneo* o comunque una *persona fisica*, perciò con l’inevitabile esclusione di qualsiasi società: il che ovviamente – specie se consideriamo il ruolo che anche nella distribuzione al dettaglio dei farmaci potranno assumere/stanno assumendo le *holding* di partecipazione – farebbe parecchio rumore.

In questo quadro - che finirebbe per incidere seriamente sullo schermo della *responsabilità limitata* che il codice civile ha voluto invece assicurare anche alla *srl uninominale* [e anche, dal 2004, alla *spa uninominale*] - dal *socio unico* la giurisprudenza potrebbe allora anche pretendere il rispetto integrale, quindi anche nella sostanza, della disposizione che sancisce l’incompatibilità con la “*posizione di titolare... di altra farmacia*” [art. 8, comma 1, lett. b) l. 362/91], impedendogli di conseguenza l’acquisizione di partecipazioni, nello *status* o meno di *socio unico*, in altre società titolari di farmacia, quel che infatti al titolare in forma individuale non è al momento consentito.

Ma anche prescindendo da uno scenario così estremo e in ogni caso ancora tutto da scrivere, dobbiamo tener conto – per rispondere ora all’altro vs. interrogativo – che per il CdS le figure di incompatibilità indicate nel citato art. 8, comma 1, lett. b), riguardano allo stesso modo *persone fisiche e società*, di persone o di capitali: è una conclusione che, è vero, non può convincere nessuno [tant’è che sembra destinata a un serio ripensamento...], ma indubbiamente non si può escludere che Asl e/o Comuni possano ritenere opportuno attenersi, almeno in questa prima fase.

In tal senso, perciò, potrebbe essere preferibile – per la “tranquillità” dei vs. uffici, ma solo per questo perché i due corni del dilemma hanno per noi pari dignità – che quel farmacista acquisisse una o più partecipazioni, maggioritarie o meno, ad altre società *a nome proprio* [anche se *socio unico* della *srl* appena costituita] piuttosto che interporre nell’operazione la *srl* come tale.

Però, come avrete probabilmente rilevato, le perplessità espresse da questa Asl sono tutt’altro che peregrine...

(gustavo bacigalupo)

3-NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ **Il reddito di cittadinanza e quota 100 è Legge.**

Legge 28/03/2019, n. 26 (in G.U. del 28/03/2019, n. 75)

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge di conversione del D.L. n. 4/2019 (c.d. “*Reddito di cittadinanza e quota 100*”). Tra le numerose

novità introdotte durante l'iter di approvazione parlamentare rispetto al testo originario del decreto (cfr la pillola : "Il Decreto Pensioni e Reddito di cittadinanza" in Piazza Pitagora n. 705 dell'08/03/2019), si segnalano in materia di reddito di cittadinanza il rafforzamento delle norme "anti-furbetti" e la maggiore attenzione ai nuclei con minori e disabili, mentre, sul versante pensioni, vi è l'eliminazione del tetto dei 45 anni di età per fruire del riscatto agevolato della laurea e l'estensione a 10 anni della c.d. "pace contributiva".

➤ **La delega al Governo per l'adozione di correttivi al Codice della crisi d'impresa**

Legge 08/03/2019, n. 20 (in G.U. 20/03/2019, n. 67)

In attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui alla L. 155/2017, è stata pubblicata sulla G.U. la legge che consente al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati, come il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019 (v. [Sediva News del 23/01/2019](#))

➤ **Accolto l'appello contro l'istituzione della nuova sede di Castrovillari**

Consiglio di Stato – sent. 17/04/2019, n. 2508

I giudici di Palazzo Spada infatti ritengono la motivazione fornita dal Comune circa la scelta localizzativa di una sede neo-istituita eccessivamente generica, "nonostante si tratti dell'unico fondamento giustificativo della scelta localizzativa operata".

È una decisione che sorprende sia nel rito che nel merito: nel rito perché non ritiene (differentemente dai giudici pugliesi di primo grado) inammissibile il ricorso introduttivo contro la collocazione territoriale della sede, nonostante l'originario ricorrente non abbia successivamente impugnato il bando di concorso inclusivo anche di quella sede stessa; e nel merito, perché tutto sommato la "scelta localizzativa" era stata motivata, sia pure senza particolari approfondimenti, in termini sufficienti a giustificarla.

➤ **Respinto l'appello contro la mancata revisione della p.o. di Stornara**

Consiglio di Stato – sent. 10/04/2019, n. 2365

Il Supremo Consesso infatti ricorda che i ricorsi contro il silenzio della p.a. sono proponibili solo da chi abbia un interesse concreto, attuale e personale, non prospettato dall'appellante né in

primo grado né in sede d'appello, e del resto si tratta di un titolare di farmacia che non lamenta specifici pregiudizi attuali e/o concreti derivanti dalla mancata revisione ordinaria della p.o.

➤ **Per il momento confermato l'elenco delle sedi disponibili per il secondo interpello calabrese**

Consiglio di Stato – decreto 10/04/2019, n. 1881

I giudici ritengono di respingere l'istanza di sospensione della sent. Tar Calabria n. 708/2019 – concernente l'approvazione dell'elenco delle sedi disponibili per il II interpello – non considerando gli argomenti dell'appellante idonei "a superare la motivata reiezione del ricorso in primo grado".

➤ **Accolto anche l'appello contro la "regolarizzazione" del dispensario di Mapello**

Consiglio di Stato – sent. 09/04/2019, n. 2302

Il CdS afferma infatti che il Comune non ha congruamente esplicitato "le ragioni per cui non si riteneva opportuno procedere al riassorbimento previsto dal legislatore".

Nella disamina, inoltre, i giudici di Palazzo Spada ricordano – sbagliando clamorosamente e reiterando un errore protrattosi per sette/otto anni ma poi emendato da una lucidissima sentenza del CdS del 2013 – che il principio del riassorbimento non si applica alle farmacie rurali istituite con il criterio topografico che "sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale" prescindendo dall'ordinario criterio demografico.

➤ **Improcedibile il ricorso straordinario sulla graduatoria umbra**

Consiglio di Stato – parere 02/04/2019, n. 1008

Per il CdS è improcedibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento della graduatoria del concorso straordinario umbro, avendo correttamente la Regione chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale.

➤ **Necessaria una nuova revisione per la sede neo-istituita di Cameri**

Consiglio di Stato – ord. 29/03/2019, n. 1664

Viene qui sospesa l'esecutività della sent. Tar Piemonte n. 1276/2018 che aveva respinto il ricorso contro il diniego da parte del Comune di Cameri di procedere alla revisione della p.o.: per il CdS, infatti, è evidente dagli atti che nella zona individuata dall'amministrazione non sono disponibili locali idonei all'esercizio di farmacia, con il conseguente grave pregiudizio non solo per i ricorrenti ma anche e soprattutto per l'interesse

pubblico.

Ancora una volta il giudice amministrativo annulla un provvedimento di esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza dall'assegnazione per la mancata apertura della farmacia nei famosi 180 giorni: anche qui, del resto, non era configurabile una condotta colpevole dei covincitori data l'oggettiva (e asseverata) inesistenza di locali nella zona assegnata.

➤ **Dal CdS finalmente il “via libera” all’assegnazione definitiva delle quattro nuove sedi vicentine**

Consiglio di Stato – parere 22/03/2019, n. 895

Il CdS, chiamato a esprimere un parere nell'ambito del ricorso pendente dinanzi al Capo dello Stato, ritiene lo stesso infondato in quanto le nuove sedi di Vicenza sono state dal Comune correttamente delimitate bensì in forma semplificata, e però con l'indicazione di *macroaree* [di queste tormentate “macroaree” vicentine si parla anche in questa Rubrica ormai da qualche anno...] definite con precisione quanto ai rispettivi *ambiti di pertinenza* [quest'ultima, come abbiamo sottolineato qualche tempo fa, è il nuovo vocabolario che sembra aver adottato il CdS nel definire la “ex” sede o zona farmaceutica visto il progressivo consolidarsi nella giurisprudenza di un concetto di sede/zona anche indicata in termini semplicatissimi in attesa di essere poi meglio precisata in fase di attivazione dell'esercizio: una tesi che non ci è sembrata né ci sembra condivisibile].

➤ **Confermata la chiusura della farmacia di Orta di Atella**

Consiglio di Stato – decreto 15/03/2019, n. 1375

Consiglio di Stato – ord. 11/04/2019, n. 1904

Viene respinta l'istanza cautelare per la sospensione dell'ordinanza Tar Campania n. 383/2019 che aveva confermato il provvedimento di chiusura di una farmacia del comune di Orta di Atella perché “*il provvedimento di chiusura dell'esercizio appare effetto vincolato dal giudicato formatosi sulla caducazione del titolo edilizio relativo ai locali della farmacia*”.

Tale orientamento è stato poi confermato anche dall'ord. CdS n. 1904/2019.

➤ **La farmacia relativa alla sede n. 7 di Isernia sembra definitivamente soppressa [ma solo per il momento, perché il Comune può reistituirla]**

Consiglio di Stato – sent. 11/03/2019, n. 1619

Il CdS conferma infatti la sua sentenza n. 3770/2018 e respinge l'opposizione di terzo presentata dalla “neotitolare” della farmacia in oggetto, istituita con quorum ridotto (maggiore di 1.650 e minore di 3.300 abitanti) a seguito del concorso straordinario: viene dunque annullato il provvedimento istitutivo del 2015 per carenza di istruttoria e di motivazione, ma – come precisano i giudici – tale tipo di annullamento “*non preclude al Comune di Isernia il riesercizio del potere nel rispetto dei limiti derivanti dal giudicato*”.

➤ **Ancora il CGARS sul decentramento**

CGARS – sent. 08/04/2019, nn. 318 e 319

Con la prima decisione, i giudici siciliani confermano la sent. Tar Sicilia n. 1817/2016 ribadendo in particolare – come meglio da noi precisato nella Sediva News del 10/04/2019 in commento alla sentenza CGARS n. 316/2019 – la competenza comunale in materia di decentramenti.

La sentenza di primo grado viene poi confermata anche con riferimento alla mancata valutazione da parte del Comune di Palermo della necessità di istituire una nuova sede in base al parametro demografico piuttosto che provvedere al decentramento di una già esistente.

La sent. n. 319, poi, respinge l'appello contro la sent. Tar Sicilia n. 1554/2017 e conferma l'annullamento del provvedimento impugnato – sempre relativo al rigetto della richiesta di trasferimento della farmacia dello stesso ricorrente – in quanto adottato in contrasto con la sent. Tar Sicilia n. 1817/2016.

➤ **In Sicilia l'organo comunale competente in tema di revisione della p.o. non è né il Consiglio, né la Giunta (come nel resto del Paese), ma il Sindaco**

CGARS – sent. 08/04/2019, n. 317

Viene qui dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza Tar Sicilia n. 243/2016 – che aveva confermato la legittimità dell'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche di Palermo – per il principio del *ne bis in idem*, essendo rilevabile una perfetta coincidenza tra i motivi di appello e quelli di un altro ricorso presentato dalla stessa ricorrente e deciso dal Tar Sicilia con sentenza sfavorevole n. 1351/2013.

Comunque, il CGARS si sofferma sulle eccezioni di incompetenza ricordando che in Sicilia –

Regione a statuto speciale – “*la competenza c.d. residuale spetta al Sindaco*” che pertanto è anche l’organo comunale competente in via esclusiva all’adozione dei provvedimenti di disciplina territoriale del servizio farmaceutico.

➤ **Un’importante decisione del CGARS sul decentramento di sedi farmaceutiche**

CGARS – sent. 08/04/2019, n. 316

V. Sediva News del 10/04/2019.

➤ **Doppia assegnazione: prima di decidere il CGARS vuole vedere le “carte” ministeriali**

CGARS – ord. 27/03/2019, n. 277

V. Sediva News del 29/03/2019.

➤ **Annullata la graduatoria del concorso ordinario catanese**

CGARS – sent. 11/03/2019, n. 231

I giudici siciliani confermano la sentenza del Tar Sicilia n. 1424/2018 e dunque l’annullamento della graduatoria del concorso ordinario catanese e la sua successiva rettifica: in particolare, ribadendo quanto già affermato dal Tar, il CGARS evidenzia che l’illegittimità “*discende... dalla mancata individuazione dell’interesse pubblico concreto e attuale*” cui era volto il provvedimento di rettifica, che per il suo contenuto doveva essere assoggettato alle regole proprie dell’autotutela.

➤ **Sulla liberalizzazione degli orari in Campania**

Tar Campania – sent. 08/03/2019, n. 1353

I giudici campani accolgono il ricorso presentato da una titolare di farmacia e condanna pertanto l’Ordine dei Farmacisti di Caserta al risarcimento dei danni economici subiti a titolo di lucro cessante (ma non i danni morali, non assistiti da sufficienti elementi probatori).

Nel caso specifico, la ricorrente era stata sospesa dall’albo e dall’autorizzazione alla gestione della farmacia di cui era titolare per aver aperto la farmacia al di fuori degli orari minimi di turno: tali sanzioni sono però illegittime, avendo la ricorrente esercitato un diritto riconosciuto dalla Legge Regionale applicabile *ratione temporis* (n. 1/2007, la prima legge regionale a prevedere una così ampia liberalizzazione degli orari delle farmacie) che disponeva che “*le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte*”, dovendosi considerare i turni di apertura come “*minimi garantiti*”.

E la condotta della ricorrente non è sanzionabile neanche sotto il profilo della concorrenza sleale o di scorrettezza nei confronti degli altri farmacisti

perché la stessa si è “*avvalsa di una facoltà legittima, inefficacemente limitata da un accordo integrante un contratto atipico, reputato privo di meritevolezza*”.

➤ **La gestione associata tra i covincitori deve essere mantenuta per almeno tre anni**

Tar Lazio – ord. 17/04/2019, n. 2287

Tar Lazio – ord. 20/03/2019, n. 1757

Il Tar respinge in ambedue le vicende l’istanza cautelare per la sospensione del provvedimento regionale che – da quanto si può evincere dalle ordinanze – aveva negato la possibilità di modificare la compagine associativa prima del decorso dei tre anni dal rilascio della titolarità.

Come noto, infatti, la legge condiziona il mantenimento della titolarità della farmacia vinta a concorso al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori per un periodo di tre anni “*fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità*”.

➤ **Annullato il provvedimento di chiusura della farmacia succursale di Campomarino...**

Tar Puglia – sent. 14/03/2019, n. 442

...ma la sgradevole sensazione è che il ricorrente abbia vinto la battaglia ma sia purtroppo destinato a perdere la guerra, come tenteremo di illustrare in un’altra occasione.

➤ **È valida la clausola contrattuale che prevede il rimborso dell’IMU (ed ICI) da parte dell’inquilino**

Corte di Cassazione – SS.UU. – sent. 08/03/2019, n. 6882

Vedi sopra [Sediva News del 29/03/2019](#).

➤ **In tema di ritenute il contribuente e il sostituto d’imposta non sono più obbligati in solido**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 12/04/2019, n. 10378

I giudici di Piazza Cavour, cambiando il proprio precedente orientamento in merito alla responsabilità solidale tra sostituto d’imposta e sostituito, hanno stabilito che il sostituito (cioè il percettore) risponde in solido con il sostituto solo se, oltre al mancato versamento, non sia stata neppure operata la ritenuta.

➤ **Se l’accertamento del Fisco è basato su elementi indiziari il giudice ha l’obbligo di...**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 13/03/2019, n. 7109

La Suprema Corte ha sancito che in caso di accertamento c.d. *analitico* – *induttivo* (regolato

dall'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973) per il quale il contribuente ha presentato opportuno ricorso, il giudice tributario ha l'obbligo di esaminare, nel loro complesso, tutti gli indizi di cui dispone – senza ometterne alcuno – e di considerare, in maniera adeguata, ciascun elemento addotto a fondamento dell'atto impositivo al fine di accertarne la gravità, precisione e concordanza e di stabilire se sia possibile o meno ritenere fondata la pretesa fiscale dell'Ufficio.

➤ **Le sanzioni per ravvedimento su tributi in parte compensati**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria - ord. 07/03/2019, n. 6645

I contribuenti che abbiano eseguito pagamenti tributari in ritardo rispetto alle prescritte scadenze avvalendosi dell'istituto del c.d. *ravvedimento operoso* con contestuale compensazione di crediti (Cfr. combinato disposto dell'art. 17 D.Lgs 241/1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), hanno l'obbligo di corrispondere le sanzioni ridotte calcolate sulle intere somme pagate in ritardo e non quindi sui soli importi eventualmente residuati a seguito della compensazione.

➤ **Il giudice tributario non è vincolato dalla sentenza in ambito penale**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria 26/02/2019, n. 5546

La sentenza in ambito penale (ancorché irrevocabile) non vincola il giudice tributario, anche se i fatti materiali oggetto di esame da parte dei due diversi giudizi siano i medesimi.

➤ **Il Decreto Crescita: il via del Governo**

Consiglio dei Ministri 04/04/2019

Il CdM ha approvato (“salvo intese”) il c.d. “*decreto crescita*” che prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del “*made in Italy*” e ulteriori misure per la crescita.

➤ **Il decreto attuativo dell'eco-bonus sull'acquisto di nuovi veicoli**

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 20/03/2019 (in G.U. 06/04/2019, n. 82)

È stato pubblicato sulla G.U. il decreto del MISE che individua la disciplina applicativa dell'incentivo “*eco bonus*” per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 (automobili) a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e ed L3e (moto) elettrici o ibridi.

➤ **I limiti di detraibilità 2018 per i corsi universitari non statali**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – decreto 2812/2018 (in G.U. 19/03/2019, n. 66)

Sono stati definiti i limiti massimi detraibili delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR. In particolare, il MIUR ha confermato per il 2018 gli importi previsti per il periodo d'imposta 2017 dal Decreto 28/12/2017, distinti in base all'area disciplinare di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) ed alla sede territoriale dei corsi (Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole).

➤ **Ci siamo: il Mod. 730/2019 precompilato è pronto**

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del Direttore 12 aprile 2019, n. 90072/2019

Sono state disposte le regole operative per l'accesso al Mod. 730 precompilato 2019, confermando che a partire dal 15 aprile scorso la dichiarazione precompilata è disponibile alla consultazione da parte dei contribuenti titolari delle credenziali di accesso ai servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e che a partire dal 2 maggio 2019 sarà possibile modificare ed inviare la stessa dichiarazione.

➤ **I chiarimenti sulla Legge di Bilancio 2019**

Agenzia delle Entrate – Circ. 10/09/2019, n. 8

L'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019. In particolare, il documento di prassi affronta importanti temi quali la nuova *flat tax*, la rinnovata disciplina dell'iperammortamento, il riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, i crediti d'imposta, le deduzioni e detrazioni fiscali...

➤ **La definizione agevolata dei PVC a seguito della Pace fiscale**

Agenzia delle Entrate – Circ. 09/04/2019, n. 7

Sono stati diffusi vari chiarimenti sulla c.d. definizione agevolata dei PVC di cui al D.L. n. 119/2018, *decreto* sulla “Pace fiscale” (V. [Sediva News del 30/10/2018](#)).

➤ **Il trattamento Iva dei corsi privati di preparazione universitaria**

Agenzia delle Entrate – Risposta 03/04/2019, n. 94

Non è possibile applicare l'esenzione da IVA ex art. 10, comma 1, n. 20, D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni didattiche rese da società private

diverse dalle scuole - paritarie e non paritarie - non autorizzate direttamente dal MIUR.

➤ **Divieto di fattura elettronica anche per le prestazioni del fisioterapista nei confronti dei privati (B2C)**

Agenzia delle Entrate – Risposta 19/03/2019, n. 78

In ossequio alle disposizioni del Garante della Privacy che, come sappiamo, hanno portato all'emanazione dell'art. 1, comma 53, della Legge di Bilancio 2019, la quale ha rimodulato l'art. 10 bis del D.L. 119/2018, vige l'esonero assoluto (almeno per tutto il 2019) di emettere fatture elettroniche da parte dei fisioterapisti che erogano prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche a prescindere dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Tale esonero assoluto di emissione di fatture elettroniche vige, lo ricordiamo, anche nei confronti delle farmacie, le quali vendono direttamente ai privati (B2C) medicinali e altri prodotti detraibili dai clienti.

➤ **Approvato il nuovo modello RLI**

Agenzia delle Entrate - Provvedimento Direttore 19/03/2019

È stato approvato il nuovo modello RLI (e le relative istruzioni) per la registrazione (e comunicazione di eventuali variazioni apportate) dei contratti di locazione. Gli aggiornamenti si sono resi necessari soprattutto per recepire le disposizioni normative e le indicazioni di prassi a seguito della possibilità di optare per la *cedolare secca* anche per i nuovi contratti di locazione stipulati nel 2019 aventi ad oggetto immobili di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (v. sopra [Sediva News del 09/04/2019](#)).

➤ **La sanatoria delle violazioni formali: la procedura**

Agenzia delle Entrate - Provvedimento Direttore 15/03/2019

È stato pubblicato il documento di prassi che stabilisce le modalità attuative relative alla sanatoria di irregolarità formali introdotta dall'art. 9, D.L. n. 119/2018. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni (entro il 2 marzo 2020) ed il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi di imposta cui si riferiscono le violazioni formali (in unica soluzione entro il 31 maggio 2019, o in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020).

(Studio Associato)

4-SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2019

23/04 - Versamento dell'imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche (quindi senza Iva) emesse nel primo trimestre 2019, da effettuare - accedendo nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate - con addebito sul proprio conto corrente bancario oppure con il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa (v. *sopra Sediva News del 17/04/2019*)

26/04 - Presentazione degli elenchi trimestrali INTRA per le cessioni di beni e servizi effettuati nel primo trimestre 2019.

30/04 - Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2018.

30/04 - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della *Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute* relativa al secondo semestre 2018, c.d. *Spesometro*. **N.B.** *La scadenza era originariamente prevista per il 28 febbraio.*

30/04 - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall'estero relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, c.d. *Esterometro*. **N.B.** *La scadenza del mese di gennaio era originariamente prevista per il 28 febbraio e quella del mese di febbraio per il 31 marzo.*

30/04 - Adesione alla terza edizione della definizione agevolata riguardante le cartelle di pagamento affidate all'Agente della Riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, c.d. *Rottamazione ter.*

30/04 – Adesione al “*saldo e stralcio*” delle cartelle emesse tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 riguardanti le imposte non versate per i contribuenti in comprovata situazione di difficoltà economica, dimostrata dal reddito ISEE inferiore a € 20.000.

30/04 - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateale

02/05 - Da tale data e fino al 23 luglio è possibile accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato all’Agenzia dell’Entrate

02/05 - Da tale data e fino al 30 settembre è possibile accettare, modificare e inviare il modello Redditi precompilato all’Agenzia dell’Entrate

16/05 - Versamento mediante *F24 online* di: iva relativa al mese di aprile per i contribuenti *mensili* e iva relativa al primo trimestre 2019 per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di aprile; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e sempre relativi al mese di aprile

16/05 - Versamento mediante *F24 online* della prima rata dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare riferiti all’anno 2019

30/05 - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell’elenco dei soci e dell’eventuale “Relazione sulla gestione” e “Relazione del Collegio Sindacale” presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 30/04/2019, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio)

31/05 - Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relativa al primo trimestre 2019 sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali

“Piazza Pitagora” e “Sediva News”

Sospendono oggi le loro edizioni per le festività pasquali e danno appuntamento per il

29/04/2019



anche a nome dello Studio e della Sediva.

(gustavo bacigalupo)

(franco lucidi)
